Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 22 agosto — Numero 196.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione. anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 364, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in unico testo le disposizioni legislative in materia di prestiti a Provincie, Comuni e Consorzi e di provvedere al relativo regolamento;

Veduto il testo unico delle anzidette disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a Provincie, Comuni e Consorzi, approvato con Nostro decreto 5 settembre 1907, n. 751;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a Provincie, Comuni e Consorzi, 5 settembre 1907, n. 751.

Il regolamento stesso sarà visto, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a Provincie, Comuni e Consorzi, approvato con decreto del 5 settembre 1907, n. 751.

TITOLO I.

Disposizioni generali sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti

CAPO I.

Rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti nella gestione dei prestiti

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti, per il servizio dei prestiti, è rappresentata dal suo direttore generale. Egli esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro, le quali pei relativi servizi sono poste sotto la immediata di lui dipendenza.

CAPO II.

Concessione

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni e i loro Consorzi, i Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso d'acqua per scopo industriale e i Consorzi per opere idrauliche, che intendono contrarre un prestito con la Cassa dei depositi e prestiti, faranno conoscere, per mezzo della Prefettura o anche direttamente, alla Direzione generale della Cassa stessa l'ammontare del prestito, l'oggetto, la garanzia in conformità agli articoli 5 e 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, il periodo di ammortamento o il tipo di annualità ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge medesima.

Ove, per i prestiti per dimissione di debiti e per esecuzione di opere pubbliche, s'intenda chiedere un periodo di ammortamento superiore ai 35 anni, dovrà dimostrarsi per quali circostanze è giustificata la richiesta.

Art. 3.

Se il prestito serve alla dimissione di debiti deve indicarsi per ciascun debito:

a) l'ammontare originario e il residuo vigente;

b) la data di creazione e quella di scadenza;

c) il nome del creditore originario, di quello attuale e degli aventi causa per effetto di cessione o successione o per qualsiasi motivo che abbia in altri trasferito la proprietà del credito;

d) il saggio d'interesse, con l'indicazione se al netto o al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e, a seconda dei casi, della tassa di circolazione;

e) le altre eventuali condizioni di onerosità;

f) il modo e il periodo di estinzione e la garanzia pattuita.

Ove si tratti di debiti in obbligazioni si deve anche indicare il piano di ammortamento, il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione e quello medio reale nell'ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione del debito.

Ove il prestito serva all'esecuzione di opere pubbliche deve indicarsi di quali opere si tratta, se esistono regolari progetti debitamente approvati, l'ammontare della spesa prevista.

Se il prestito serve all'acquisto di stabili per pubblico servizio deve indicarsi l'uso cui sarà adibito ognuno degli stabili da acquistare, il relativo prezzo di acquisto e, ove del caso, se l'acquisto medesimo è stato autorizzato dalle competenti autorità.

Art. 4.

Le Provincie e i Comuni, in ordine alla garanzia che offrono per assicurare l'estinzione dei prestiti, devono indicare:

1° per la sovrimposta fondiaria, l'ammontare inscritto in bilancio, l'importo del limite legale e quello degli eventuali vincoli esistenti;

2° per i crediti verso il tesoro dello Stato, la loro natura, la durata e le condizioni speciali che li disciplinano;

3° per la rendita consolidata dello Stato, il tipo del consolidato l'ammontare della rendita, i numeri delle iscrizioni e se queste sono al portatore o nominative.

Per le iscrizioni nominative deve anche assicurarsi che non esistono annotazioni di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo;

4° pel dazio consumo, il sistema di riscossione, e cioè se per appalto o per riscossione diretta da parte del Comune, l'importo delle riscossioni dell'ultimo triennio, al netto del canone di abbonamento al dazio consumo governativo e dei sussidi dello Stato, ai sensi della legge 23 gennaio 1902, n. 25, nonchè, ove del caso, al netto delle spese di riscossione.

Art. 5.

Insieme con le notizie richieste dai precedenti articoli le Provincie e i Comuni devono esibire:

a) il bilancio dell'esercizio in corso;

b) un elenco completo di tutti i loro debiti con le indicazioni di cui all'art. 3;

c) gli atti, documenti e giustificazioni occorrenti per comprovare le loro condizioni finanziarie e la regolarità del servizio di riscossione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oppure del dazio consumo.

Art. 6.

I Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed i Consorzi per opere idrauliche, con le indicazioni e i documenti di cui agli articoli precedenti devono produrre:

a) una copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni;

b) una relazione storica del Consorzio dalle origini allo stato presente;

c) un prospetto delle tasse consorziali dell'ultimo triennio, dei contributi eventualmente dovuti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni e dei vincoli esistenti sulle tasse e sui contributi pel servizio dei debiti e per altre spese;

d) la dimostrazione della produttività della tassa consorziale, indicando in quale rapporto quella annualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del Consorzio;

e) gli atti che, secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali, valgano a comprovare la legale costituzione del Consorzio, la regolarità dei catasti, dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori.

Art. 7.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, ove le sue disponibilità lo consentano e le indicazioni e i documenti prodotti in linea preliminare lo giustifichino, dà, direttamente o per mezzo della prefettura, le istruzioni per la domanda del prestito e per gli atti che vi devono essere uniti.

Art. 8.

Le Provincie e i Comuni per la concessione dei prestiti devono produrre:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione del Consiglio provinciale, op-

pure quella della deliberazione (1ª e 2ª lettura) del Consiglio comunale, presa nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale. In tale deliberazione devono essere stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini degli articoli 5 e seguenti della legge (testo unico) del 5 settembre 1907, n. 751. Qualora si intenda di stabilire l'ammortamento con annualità decrescente dove ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione;

3° la copia della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del Consiglio comunale. Per la deliberazione del Consiglio provinciale occorre l'assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 4;

5° lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune, limitatamente pei mutui destinati alla esecuzione di opere pubbliche o all'acquisto di stabili per pubblico servizio. Le entrate ordinarie devono essere desunte dal consuntivo dell'anno precedente a quello della deliberazione relativa al prestito. Gli interessi passivi devono comprendere anche quelli del prestito da contrarre.

6° la dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che la somma da mutuare è in corrispondenza con l'ammontare dei debiti da dimettere, o coi lavori da eseguire accertati in base a progetti tecnici debitamente approvati (distinguendo la somma riferibile all'esecuzione dei lavori da quella occorrente per espropriazioni ed altre spese), oppure col prezzo degli stabili da acquistare in seguito a regolare decreto di autorizzazione; e che la somma stessa è nei limiti strettamente necessari, avuto riguardo alle risorse dell'ente;

7° il bilancio della Provincia o del Comune.

Ove si tratti di Provincie e di Comuni dichiarati insolventi ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, alla domanda di prestito, finchè dura il periodo di vigilanza, deve essere unito anche il parere della Commissione reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il Ministero dell'interno.

Art. 9.

Quando, per assicurare la garanzia del prestito contraendo, occorra aumentare la sovrimposta in eccedenza al limite legale o mantenere od aumentare l'eccedenza già esistente, deve essere esibito:

a) per i Comuni, copia della decisione della Giunta provinciale amministrativa di autorizzazione all'eccedenza o al mantenimento dell'eccedenza per tutta la durata del prestito e per la misura occorrente. L'autorizzazione può essere contenuta anche nella decisione con la quale la Giunta prefetta approva la deliberazione consiliare relativa al prestito;

b) per le Provincie, copia del decreto reale di autorizzazione.

Art. 10.

I prestiti a favore dei Consorzi di Provincie e di Comuni devono essere fatti alle singole Provincie e ai singoli Comuni che ne fanno parte e che intendono assumere una quota del prestito.

Art. 11.

I Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed i Consorzi per opere idrauliche, per la concessione dei prestiti, oltre i documenti di cui al precedente art. 6, devono esibire:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione dell'assemblea generale degli interessati o del Consiglio dei delegati o di qualunque altro corpo deliberante che ne sia autorizzato dallo statuto.

In tale deliberazione deve essere stabilito l'oggetto e l'importo del prestito, il periodo dell'ammortamento, la garanzia ai termini degli articoli 5 e seguenti della legge (testo unico) del 5 settembre 1907, n. 751, e l'obbligo nel Consorzio di ritenersi per quanto riguarda l'ammortamento del prestito e per tutto il relativo periodo, costituito e duraturo, sia pure come stralciario o liquidatore. Qualora si intenda di chiedere l'ammortamento con annualità decrescente dovrà ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione;

3° la copia della decisione della Giunta provinciale amministrativa con la quale si approva la deliberazione di contrattazione del prestito. Gli atti riguardanti i prestiti con la Cassa dei depositi e prestiti da parte dei Consorzi suindicati sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non ostante qualsiasi disposizione contraria allo statuto;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve specificare: per la tassa consorziale l'importo inscritto in bilancio, quello dei vincoli già esistenti e la quota disponibile per garantire il prestito; per i crediti verso il tesoro dello Stato e per la rendita consolidata le indicazioni di cui ai numeri 2 e 3 dello articolo 4;

5° la dichiarazione del prefetto, di cui al n. 6 dell'articolo 8;

6° il bilancio consorziale.

Art. 12.

Oltre i documenti prescritti negli articoli precedenti debbono alle domande essere uniti anche quegli atti che sono richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altro che possa essere richiesto dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, allo scopo specialmente di accertare la situazione economico-finanziaria dell'ente, la consistenza della garanzia offerta, nonchè la necessità del prestito.

Art. 13.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riferisce al proprio Consiglio permanente di amministrazione sopra ogni domanda di prestito, e il Consiglio delibera, dopo avere specialmente riconosciuto:

1° se il richiedente abbia altri impegni verso la Cassa e come vi corrisponda;

2° se la somma domandata sia nei limiti dello scopo del prestito e si siano intervenute le approvazioni ed autorizzazioni relative;

3° se con altri mezzi invece che col prestito potrebbe il richiedente provvedervi;

4° se la garanzia destinata per l'ammortamento del prestito è regolarmente accertata e sufficiente;

5° se, ove occorresse ristabilire una preferenza per la concessione, il richiedente abbia titoli per ottenerla, perchè il prestito serve ad estinguere passività molto onerose o ad eseguire opere di straordinaria utilità pubblica e di maggiore necessità ed urgenza.

Art. 14.

In base alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti rassegna le proposte per le concessioni dei prestiti al ministro del tesoro, il quale delibera sulle proposte stesse e ne promuove l'approvazione per decreti reali.

I decreti reali di concessione dei prestiti, registrati alla Corte dei conti, sono comunicati, per mezzo della prefettura, agli enti mutuatari [illegible] per la deliberazione di accettazione dei [illegible] delle delegazioni e per quanto altro occorra per la somministrazione delle somme mutuate.

CAPO III.

Accettazione e somministrazione

Art. 15.

Gli enti mutuatari per i prestiti loro concessi devono produrre:

1° la copia della deliberazione del Consiglio provinciale, o del Consiglio comunale, oppure del competente corpo deliberante del Consorzio con la quale:

a) si accetti il prestito alle condizioni stabilite (ammontare, saggio d'interesse, ammortamento, garanzia, ecc.);

b) si deliberi l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e sui fabbricati, o della tassa consorziale ovvero del dazio consumo, per tutti gli anni fissati per l'ammortamento del prestito e nella misura sufficiente ad eseguire il pagamento della relativa annualità;

c) si determini il rilascio delle delegazioni sugli agenti della riscossione dei suddetti cespiti, con indicazione dell'ammontare di esse e del loro pagamento bimestrale.

La deliberazione di accettazione dei prestiti, quando è presa dal Consiglio comunale, ovvero dalla rappresentanza consorziale, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Per la deliberazione del Consiglio provinciale occorre l'assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria;

2° le delegazioni, assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali rilasciate dal rappresentante dell'ente ed accettate, limitatamente al periodo della sua gestione, dall'agente di riscossione;

3° la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, limitatamente per le Provincie e per Comuni.

Art. 16.

Quando il prestito è garantito con delegazioni sul tesoro dello Stato, o con vincolo d'usufrutto su rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti, nella deliberazione di accettazione devono essere determinate le modalità riguardanti il rilascio delle delegazioni sul tesoro, o l'annotazione del vincolo d'usufrutto sull'iscrizione di rendita nominativa, oppure la costituzione del deposito di rendita consolidata dello Stato al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti col vincolo speciale relativo al pagamento degli interessi in estinzione dell'annualità del mutuo. Tale deposito deve essere libero da vincoli, da sequestri, da opposizioni o da altro impedimento qualsiasi.

Art. 17.

Le delegazioni ed i certificati di usufrutto sono custoditi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 18.

Il numero delle delegazioni da emettersi è uguale a quello degli anni fissati per la restituzione della somma mutuata.

Le delegazioni dei prestiti ad annuali à costante, comprensiva degli interessi scalari e della quota di rimborso del capitale, corrispondono all'annualità del prestito diminuita dello sconto, allo stesso saggio di concessione, pel versamento da farsi dall'agente della riscossione a rate bimestrali.

È diminuita anche dello stesso sconto, pel versamento a rate trimestrali o semestrali, l'annualità garantita con rendita dello Stato.

Le delegazioni dei prestiti ad annualità decrescente corrispondono alle annualità del prestito diminuite dello sconto di cui sopra.

Le annualità decrescenti comprendono la quota di rimborso del capitale in somma costante e gl'interessi decrescenti. La quota di rimborso si determina dividendo l'importo del prestito per il numero degli anni dell'ammortamento e le annualità si ottengono aggiungendo alla quota costante di rimborso gli interessi sul residuo capitale del prestito a principio di ciascun anno.

Nelle delegazioni deve indicarsi la scadenza o l'importo singolo e complessivo delle rate da versare al tesoriere centrale del Regno nella sua qualità di cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, o direttamente per gli enti mutuatari della provincia di Roma o nelle sezioni di R. tesoreria provinciale per gli enti delle altre Provincie.

Art. 19.

Le delegazioni che riguardano gli anni successivi al periodo di gestione dell'agente che si trova in carica alla data della loro emissione, sono presentate agli agenti cui verrà, di periodo in periodo, affidata la riscossione, perchè siano da essi accettate.

Quando per qualunque motivo l'agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito le delegazioni già da esso accettate vengono presentate al nuovo agente affinchè questi pure le accetti.

Le prefetture comunicano alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione di quegli enti, ai quali furono concessi prestiti dalla Cassa stessa.

Art. 20.

I prestiti sono in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, che emette gli ordinativi, in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

L'ordinativo del prefetto deve contenere l'autorizzazione alla Cassa mutuante di pagare in tutto o in parte il prestito. Ove si tratti di esecuzione di opere l'ordinativo del prefetto deve essere emesso in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Sulla domanda dell'ente mutuatario, sui documenti di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 e su quelli di cui nel presente articolo la Cassa, accertato che l'ente stesso non abbia debiti scaduti verso di essa, provvederà al pagamento.

Art. 21.

I mandati di somministrazione dei prestiti vengono emessi a favore dell'ente mutuatario e sono pagabili con quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, e col concorso del prefetto, il quale vigila acchè la somma mutuata raggiunga lo scopo del prestito stesso.

Art. 22.

Se la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata ha luogo prima che incominci, ai sensi dell'art. 15 del testo unico, 5 settembre 1907, n. 751, la decorrenza dell'ammortamento del prestito, il concessionario è tenuto per la frazione di anno antecedente al primo anno dell'ammortamento stesso al pagamento dei soli interessi, nella ragione stabilita, dalla data del mandato fino al 31 dicembre; e il loro ammontare, diminuito dello sconto calcolato allo stesso saggio, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Se il prestito viene somministrato dopo il 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima delegazione e quando viene somministrato in più volte, sarà liquidato in fine d'anno e pagato al mutuatario sulle somme rimaste da somministrare e su quelle somministrate nel corso dell'anno l'interesse al saggio di concessione di prestito.

Le rate delle delegazioni emesse a garanzia dell'ammortamento saranno versate nella loro integrità e indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione.

CAPO IV.

Ammortamento

Art. 23.

I Comuni e le Provincie cui sono concessi prestiti dalla Cassa

dei depositi e prestiti hanno obbligo ogni anno, e per tutto il periodo dell'ammortamento, di [illegible] obbligatorie, le annualità dovute.

Le Giunte provinciali amministrative devono provvedere, a tenore delle comunicazioni che annualmente la Cassa predetta fa alle Prefetture ed alle Intendenze di finanza, agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli fondiari delle somme delegate a favore della Cassa medesima, quando i Comuni e le Provincie abbiano omesso di farlo.

Le Intendenze di finanza devono accertarsi che nelle somme da ripartirsi nei ruoli è compresa quella delegata alla Cassa dei depositi e prestiti, promuovendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, a cura della prefettura e della Giunta provinciale amministrativa, ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche.

Art. 24.

Il vincolo della sovrimposta e delle tasse consorziali, eseguito in conformità dell'articolo precedente, costituisce legalmente in debito verso l'Amministrazione mutuante l'agente della riscossione il quale, pel solo fatto del vincolo stesso, deve versare le rate di annualità di prestiti alle prescritte scadenze, e ciò a prescindere dall'obbligo di accettare le delegazioni, che, in corrispondenza alle annualità medesime, vengono tratte dagli enti mutuatari.

Art 25.

Gli agenti incaricati della riscossione della sovrimposta, del dazio consumo oppure delle tasse consorziali, destinati alla estinzione delle delegazioni, allorchè effettuano o direttamente al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, o alle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno, i dovuti versamenti alle rispettive scadenze, ne ritirano una dichiarazione con espresso riferimento alla relativa imputazione.

I vaglia emessi dalle sezioni di R. tesoreria provinciale sono inviati alle Intendenze di finanza, e da queste alla Direzione generale, che ne cura la esazione.

Art. 26.

Tanto per le somme direttamente versategli, quanto per quelle pervenutegli mediante vaglia del tesoro, il tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, ne fa ricevuta alla Direzione generale, che ne accredita i rispettivi debitori.

In seguito alla ricevuta concernente l'ultima rata a saldo di una delegazione, la Direzione generale fa pervenire al rispettivo agente della riscossione la detta delegazione quietanzata, ritirando le dichiarazioni di eseguito versamento che vi si riferiscono.

Art. 27.

Contro gli agenti delle riscossioni comunali o consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni i ricevitori provinciali promuoveranno l'esproprio della cauzione per il ricupero delle somme dovute e degli accessorî, in base alle richieste che la Cassa dei depositi e prestiti farà direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza.

Contro i ricevitori provinciali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni gli atti esecutivi come sopra saranno promossi direttamente dalla Cassa suddetta.

È in facoltà della Cassa di procedere, per il ricupero dei crediti in mora, anche contro gli enti mutuatari, oppure di estinguere i debiti scaduti ed i loro accessorî mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi.

Art. 28.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti ed anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda ad una o più delegazioni intere relative ad anni successivi a quello in corso. La Cassa ha però facoltà [illegible] testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Sulle somme che si restituiscono anticipatamente è accordato lo sconto al saggio di concessione dal giorno del versamento.

Art. 29.

Ove, per qualsiasi eventualità, durante il periodo di ammortamento dei mutui, la garanzia prestata non sia più sufficiente, dovrà il mutuatario, ed in mancanza la Giunta provinciale amministrativa d'ufficio, supplirvi osservati gli articoli 5 e 6 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

CAPO V.

Trasformazione

Art. 30.

Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi, che intendano ottenere la trasformazione dei prestiti ai sensi dell'art. 17 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, debbono farne, direttamente o per mezzo delle Prefetture, richiesta alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, indicando i mutui che, secondo il disposto del suddetto articolo, si vogliono trasformare.

Nella richiesta deve essere indicato il numero degli anni del nuovo ammortamento.

Se il nuovo periodo di ammortamento richiesto eccedesse i 35 anni deve dimostrarsene la necessità conformemente all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti dà direttamente all'ente mutuatario, o col mezzo della Prefettura, le istruzioni per la trasformazione.

Art. 31.

Gli enti mutuatari, per la trasformazione dei prestiti concessi, debbono produrre:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione analoga a quelli prescritta dal n. 2 degli articoli 8 e 11;

3° la copia della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del Comune o del Consorzio. Per la Provincia occorre l'assicurazione del prefetto che la deliberazione è divenuta esecutoria;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare il nuovo ammortamento.

Art. 32.

Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sulle proposte di trasformazione di prestiti. Dopo l'emanazione del decreto reale di concessione, che dovrà essere registrato alla Corte dei conti, gli enti mutuatari rilasciano le nuove delegazioni in corrispondenza alle nuove annualità.

Pervenute tali delegazioni la Cassa dei depositi e prestiti concreta l'operazione e restituisce ai mutuatari le vecchie delegazioni affinchè se ne avvalgano per i rimborsi della tassa di bollo.

Fino a tanto che le delegazioni nuove non siano state dall'Amministrazione ritirate restano fermi, a tutti gli effetti, i vecchi piani di ammortamento e sulla loro base debbono dai mutuatari, o per essi dagli agenti della riscossione, essere pagate le relative rate bimestrali.

Art. 33.

A tutti gli effetti, esclusi quelli della somministrazione, i prestiti provenienti dalle trasformazioni si considerano come prestiti nuovi.

La tassa, che i mutuatari hanno soddisfatta sui decreti di concessione dei prestiti che si trasformano, viene computata sui decreti di autorizzazione della trasformazione.

TITOLO II.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

CAPO I.

Amministrazione della sezione

Art. 34.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è amministrata dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti. Il suo personale fa parte di quello dell'amministrazione della Cassa predetta.

Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza istituita per la Cassa stessa esercitano le loro funzioni anche per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Cassa dei depositi e prestiti estende le sue funzioni alla sezione medesima.

Art. 35.

La sezione di credito ha la gestione dei prestiti concessi e di quelli da concedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale ed ha il servizio delle relative cartelle.

Art. 36.

In relazione al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, non più tardi del 30 settembre di ogni anno, il direttore generale presenta al ministro del tesoro la situazione finanziaria della sezione alla fine dell'anno solare precedente, desunta dalle risultanze del rendiconto che il direttore generale è tenuto, come per le altre gestioni, a presentare annualmente con apposita relazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

CAPO II.

Spese di amministrazione e contabilità

Art. 37.

Nel mese di novembre di ogni anno il direttore generale sottopone alle deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti il bilancio di previsione delle spese di amministrazione della sezione di credito per l'anno successivo.

Art. 38.

Gli stipendi degli impiegati della sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono rimborsati al tesoro dello Stato dalla sezione stessa mediante versamento della corrispondente annualità stanziata nel rispettivo bilancio.

In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti e per concorso nella spesa relativa al servizio della sezione autonoma presso altri uffici.

Art. 39.

Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione, corredato della deliberazione del Consiglio permanente, è presentato entro il mese di novembre alla Commissione parlamentare di vigilanza; e quindi coll'avviso di essa viene rimesso all'approvazione del ministro del tesoro.

Il decreto Ministeriale di approvazione è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 40.

Il conto consuntivo delle spese di amministrazione, compreso nel rendiconto generale dell'esercizio, è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente entro il mese di maggio dell'anno successivo all'esercizio e trasmesso alla Commissione parlamentare di vigilanza con le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 41.

Allorchè dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino, sulle somme stanziate nel bilancio, dei residui non impegnati, questi vengono annullati.

Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio.

Art. 42.

La ragioneria della Cassa dei depositi e prestiti per la sezione autonoma di credito tiene separate scritture, con le quali segue il movimento delle ragioni di debito e di credito per tutte le operazioni della sezione stessa e tiene in particolare evidenza la situazione del conto corrente tra la Cassa dei depositi e prestiti e la sezione autonoma di credito, la situazione del fondo di riserva e quella delle cartelle in circolazione e dei mutui vigenti.

Tiene lo scadenziere e il prontuario generale delle delegazioni rilasciate sugli agenti della riscossione, non che il conto corrente di ciascun prestito.

Tiene la contabilità, regolata per mese e distinta per scadenza, dei pagamenti degli interessi sui titoli di credito e del rimborso del capitale.

Prepara il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione, le situazioni contabili e il rendiconto consuntivo annuale della gestione.

CAPO III.

Prestiti della sezione di credito

Art. 43.

Ai prestiti sulla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ai quali si riferisce l'art. 19 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, da farsi mediante emissione di cartelle, nei casi, alle condizioni e per gli usi contemplati dall'articolo suddetto, sono applicabili le disposizioni dei capi I, II, III e IV del precedente titolo primo, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 44.

L'ente mutuatario deve, senza sconto, corrispondere alla sezione di credito ratealmente, in analogia al disposto dall'art. 18 del presente regolamento e rilasciando all'uopo le prescritte delegazioni, l'annualità necessaria per ammortizzare il mutuo nel periodo di anni per il quale venne concesso, aumentata detta annualità, a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal servizio dei prestiti di centesimi 15 qualora si tratti di prestiti ad annualità costante, e di centesimi 10 qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente, per ogni 100 lire di capitale che rimane a mutuo.

Le somme che, dopo trascorso interamente l'anno successivo a quello in cui è principiato l'ammortamento dei prestiti in cartelle per dimissione di debiti, rimangono disponibili sul ricavato dall'alienazione delle cartelle, divengono infruttifere.

Per i prestiti da concedersi per esecuzione di opere è esteso ad un quinquennio, a cominciare dall'anno in cui è principiato l'ammortamento, il periodo durante il quale sono fruttifere le somme ricavate dall'alienazione delle cartelle.

È autorizzata la sezione di credito ad intestare al proprio nome le cartelle corrispondenti alla parte del prestito, che non sia subito somministrata e per la quale dovrà rimborsare gli interessi al mutuatario.

Art. 45.

Dal conto corrente, di cui all'art. 20 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, potranno essere prelevati i fondi necessari per il pagamento dei prestiti che si somministrano prima dell'alienazione delle rispettive cartelle.

CAPO IV.

Cartelle di credito comunale e provinciale e operazioni sulle medesime

—

Paragrafo I.

Emissione delle cartelle e loro collocamento.

Art. 46.

L'emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale ha luogo in corrispondenza alla concessione dei prestiti, per un valore nominale eguale all'ammontare dei prestiti stessi e con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alle annualità di ammortamento.

Le cartelle hanno una numerazione progressiva in corrispondenza alle relative iscrizioni sui registri della sezione autonoma di credito.

Quando l'ammortamento del prestito sia già incominciato, la sezione può emettere le cartelle con decorrenza posteriore a quella portata dalle annualità; in tal caso, per le quote di capitale comprese nelle annualità scadute, sarà nel prossimo sorteggio estratta in più una quantità di cartelle sufficiente a mettere in perfetta corrispondenza il rimborso delle cartelle con l'ammortamento dei mutui, regolando le dipendenti ragioni di debito e credito con l'ente mutuatario.

Art. 47.

I titoli rappresentativi delle cartelle corrispondenti ai mutui concessi e da concedere sono al portatore o nominativi, e gli uni e gli altri hanno numeri consecutivi. I titoli portano l'indicazione dei numeri d'iscrizioni delle cartelle che rappresentano e la data della loro emissione. Essi sono stampati su carta filigranata a spese della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e sono ricevuti e custoditi dal tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti. I titoli sono staccati da matrice e le matrici conservate dalla sezione.

La forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli sono determinati con R. decreto promosso dal ministro del tesoro

A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi. Quando le cedole siano esaurite la sezione di credito può, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un foglio di altre cedole.

Ciascun titolo nominativo contiene uno spazio in bianco per le dichiarazioni di cessione e una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate di interessi. Esaurite le caselle la sezione può rinnovare il titolo nominativo o aggiungervi un foglio con altre caselle.

I titoli sono firmati dal direttore generale della Cassa o per esso dall'ispettore generale o per speciale delegazione dal capo di divisione che dirige la sezione di credito. Portano inoltre la firma del direttore della ragioneria e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti. È in facoltà dell'Amministrazione, sentito l'ufficio di riscontro, di far munire i titoli delle firme a stampa impresse con marchio a fac-simile.

La sezione autonoma tiene i registri d'iscrizione dei titoli; un duplicato dei medesimi è depositato presso la Corte dei conti.

Art. 48.

Il prezzo di riscatto, considerato dall'art. 24 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, infino a che le cartelle non siano quotate in Borsa, è fissato dal ministro del tesoro su proposta concordata fra il direttore generale del tesoro e quello della Cassa depositi e prestiti. Quando le cartelle medesime saranno quotate in Borsa il prezzo per il riscatto corrisponderà al prezzo medio risultante dal listino ufficiale delle Borse di Roma, Genova e Milano, nel mese solare anteriore a quello della data del decreto Reale di concessione del prestito.

Paragrafo 2.

Operazioni sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle di credito.

Art. 49.

I titoli al portatore possono essere tramutati in titoli nominativi per un numero indefinito di cartelle sopra semplice domanda degli interessati.

I titoli nominativi si emettono al nome di una sola persona, società, stabilimento od ente morale legalmente costituito, a favore dell'eredità o degli aventi diritto alla successione e di più eredi indivisi ed anche a nome di più minori o di più amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione.

L'intestazione del titolo nominativo deve contenere il nome, cognome, il nome del padre e il domicilio della persona titolare. Se trattasi di donne dovrà esservi la indicazione se siano nubili, maritate o vedove e, in questi due ultimi casi, il nome e cognome del marito; se trattasi di minori, interdetti o inabilitati, l'intestazione dovrà contenere il nome e cognome del tutore, curatore o amministratore o altro legittimo rappresentante del titolare.

I titoli nominativi possono, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di società, stabilimento, ecc., a richiesta dei titolari od altri aventi ragione.

Un titolo nominativo può tramutarsi al portatore, quando se ne abbia ugualmente la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, facendosi luogo alla emissione di titoli al portatore per i medesimi numeri di iscrizione delle cartelle.

Non sono ammesse riunioni o divisioni dei titoli al portatore.

Art. 50.

Il tramutamento in titoli al portatore dei titoli nominativi viene eseguito su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante o dei suoi aventi causa, con le firme degli stessi autenticate da notaio ai termini dell'art. 1323 del Codice civile, corredata de titoli di credito e, secondo i casi, dei documenti richiesti dagli articoli seguenti.

Ove i titoli dalla loro intestazione o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci ovvero a società, stabilimenti, corpi od enti morali, il tramutamento o il rimborso non potrà aver luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Art. 51.

È ammessa la cessione dei titoli nominativi fatta per atto pubblico notarile, o per scrittura privata autenticata a termini dell'art 1323 del Codice civile, o per dichiarazione di cessione fatta sul titolo dal solo titolare con firma autenticata da notaio o agente di cambio. La traslazione del titolo ha luogo su domanda del cessionario o del suo procuratore, corredata dell'atto di cessione e del titolo. Il procuratore deve inoltre provare la sua qualità con atto di procura fatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Se i titoli nominativi ceduti spettino a società, stabilimenti, corpi od enti morali, od a persone che dalla intestazione o dai documenti esibiti risultino legalmente incapaci, la traslazione a favore del cessionario non può aver luogo se non si prova che sono intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Art. 52.

In caso di morte del titolare del titolo nominativo la traslazione di questo agli eredi o legatari ha luogo su domanda corre-

data dei documenti che giustifichino la successione nei modi stabiliti dall'art. 2 dell'allegato D della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Paragrafo 3.

Delle opposizioni.

Art. 53.

Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione, sequestro od esecuzione forzata che in caso:

a) di perdita o smarrimento del titolo d'iscrizione;

b) di controversie sul diritto a succedere;

c) di fallimento.

Le opposizioni, i sequestri o altri impedimenti devono essere intimati in questi casi in cui sono ammessi, esclusivamente alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, amministratrice della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e devono contenere sempre l'elezione di domicilio in Roma.

Art. 54.

Nessun sequestro, impedimento od opposizione è ammesso sulle iscrizioni al portatore e la sezione di credito comunale e provinciale non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano, che il portatore dei medesimi.

Art. 55.

In caso di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse e il rilascio d'un nuovo titolo, presentandone domanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di Debito pubblico o da notaio.

Il legittimo rappresentante o l'avente causa dal titolare dell'iscrizione deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul titolo nominativo di cui dichiara la perdita o lo smarrimento.

Per i corpi morali e pubblici stabilimenti la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dalla competente autorità. Nella domanda devonsi indicare i semestri d'interesse, maturati sul titolo e non riscossi, pei quali si chiede la sospensione, e deve sempre eleggersi domicilio in Roma.

Art. 56.

L'Amministrazione, in seguito alla denunzia di perdita, fa pubblicare apposito avviso per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nelle Borse di commercio, disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere.

La pubblicazione dell'avviso di perdita o di smarrimento del titolo d'iscrizione è fatta con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, si fa luogo a nuova iscrizione e alla spedizione del nuovo titolo.

Tali pubblicazioni si fanno per elenchi mensili.

Art. 57.

Chi intende di fare opposizione alla nuova inscrizione e al rilascio d'un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito deve:

1° notificare l'opposizione per atto d'usciere a chi dichiarò la perdita o lo smarrimento del titolo, con elezione di domicilio in Roma;

2° rimettere alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti l'atto di notificazione di cui sopra e il titolo dichiarato perduto o smarrito, allegati ad apposito memoriale.

L'Amministrazione, ricevuti i documenti di cui al n. 2, sospende le pubblicazioni che ancora fossero da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunciata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in cosa giudicata.

Se l'opposizione provenga non dal possessore del titolo ma da chi pretenda solo aver ragioni sugli interessi, non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare, ma, compiute le medesime e trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna se non col consenso di tutti gli interessati od in forza di decisione del giudice passata in cosa giudicata.

Art. 58.

Gli uffici delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive Borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di perdita o smarrimento loro inviati ed a trasmetterne alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la relativa attestazione entro 15 giorni da quello in cui essa ebbe luogo.

Art. 59.

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti annulla la precedente iscrizione, ne fa una nuova rilasciando il nuovo titolo.

La nuova iscrizione porta la menzione del numero d'ordine di quella da cui deriva e del fatto dell'avvenuta perdita o smarrimento del corrispondente titolo.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo titolo l'Amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso.

Operata la nuova iscrizione ed emesso il relativo titolo resta di niun valore il titolo precedente, benchè regolarmente ceduto, e non sono più ammesse opposizioni.

Art. 60.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in caso di fallimento la opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali quanto per la traslazione o il tramutamento delle iscrizioni, purchè sia autorizzata con provvedimento del giudice competente.

La decisione del giudice, nel caso di opposizione, deve essere presentata all'Amministrazione accompagnata da apposito ricorso nelle forme di legge, in conformità del disposto dall'art. 53.

Art. 61.

Le opposizioni devono essere risolute dal giudice.

Esse però possono anche revocarsi con atto pubblico notarile o giudiziale, o con atto privato debitamente autenticato nelle forme prescritte dall'art. 1323 del Codice civile, od infine con semplice domanda munita di firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico.

Art. 62.

In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione totale del titolo nominativo o la sua traslazione a favore della massa dei creditori indivisamente o il tramutamento in titoli al portatore.

Qualora i creditori non posseggano il titolo primitivo l'operazione è ordinata dal giudice sull'esibizione di una dichiarazione che si rilascia dalla sezione di credito per provare l'esistenza dell'iscrizione. La traslazione o il tramutamento non può eseguirsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dai precedenti articoli 55 e 56 nei casi di perdita o smarrimento del titolo, e cioè sei mesi dopo la prima pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno, e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo.

CAPO V.

Sorteggio e rimborso delle cartelle

Art. 63.

Le estrazioni a sorte si eseguono in un locale aperto al pubblico presso la Cassa dei depositi e prestiti per quel numero di

cartelle il cui valore nominale equivalga alle quote di capitale comprese nelle rate bimestrali delle delegazioni dovute nel semestre o nell'anno, a seconda dei casi, o anticipatamente restituite come all'articolo seguente.

L'estrazione ha luogo alla presenza del direttore generale e del direttore capo della ragioneria della Cassa dei depositi e prestiti o di un loro delegato e del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, i quali stendono e sottoscrivono apposito processo verbale.

Le cartelle sono rappresentate da schede. Le schede si racchiudono in urne che rimarranno suggellate, nell'intervallo tra una estrazione e l'altra, mediante tre differenti suggelli apposti rispettivamente dai tre funzionari predetti.

Prima di procedere all'estrazione sono introdotte nelle urne le schede recanti i numeri delle cartelle emesse dopo la precedente estrazione.

Compiuta l'operazione le urne vengono chiuse e suggellate. Le stesse impronte di suggelli si applicano al processo verbale, affinchè prima di principiare la successiva estrazione si faccia la constatazione che le urne sono rimaste intatte.

Quindici giorni prima dell'estrazione se ne dà avviso al pubblico mediante apposita inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; i numeri sorteggiati sono pubblicati nella *Gazzetta* stessa.

Art. 64.

L'ente mutuatario ha facoltà, osservato il disposto degli articoli 23 e 16 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, di estinguere completamente ed in ogni tempo il suo debito o di affrettarne soltanto l'estinzione.

L'estinzione anticipata ha luogo mediante versamento in contanti o mediante restituzione di cartelle di credito al valore nominale, ma le singole anticipazioni devono corrispondere all'intero ammontare di una o più o di tutte le delegazioni scontate al saggio di interesse delle cartelle. Sul capitale anticipato verrà calcolata la provvigione per un solo anno.

Nel primo caso in corrispondenza alle somme anticipate si dovranno sorteggiare nella prima estrazione semestrale, in più della quota normale, tante cartelle quante al valore nominale equivalgano alla somma capitale anticipata; nel secondo caso le cartelle vengono immediatamente annullate, e se ne effettua poi l'abbruciamento nell'occasione della prossima estrazione semestrale. Sullo scadenziere verranno detratte le delegazioni estinte anticipatamente, agli effetti del preciso accertamento delle quote di capitale da ammortizzarsi nelle singole estrazioni.

Se nel sorteggio vengono compresi i numeri corrispondenti alle cartelle come sopra annullate, di essi non si tiene conto agli effetti della quantità da estrarsi.

Le cartelle, che allo scadere del periodo di ammortamento del prestito pel quale furono emesse non risultassero estratte, si dovranno ritenere come comprese nell'ultima delle estrazioni nelle quali sono state rappresentate nelle urne, e di conseguenza la estrazione stessa avrà luogo per il rimanente numero di cartelle a compiere la quota d'ammortamento. In tale estrazione e nelle susseguenti i numeri delle cartelle stesse che venissero sorteggiati, saranno considerati nulli e di niun effetto, nel modo stesso che si pratica dal Debito pubblico per i titoli redimibili sorteggiati già convertiti in rendita consolidata.

Art. 65.

Il rimborso delle cartelle estratte si fa alla pari ed ha luogo a cominciare dal primo giorno del semestre successivo all'estrazione, e i titoli rappresentativi delle cartelle al portatore che sono stati rimborsati intieramente vengono distrutti mediante abbruciamento da eseguirsi in occasione della prima estrazione immediatamente successiva; quelli rimborsati in parte vengono conservati, debitamente annullati, sostituendoli con altri titoli per la parte delle cartelle non sorteggiate. I titoli nominativi intieramente rimborsati in seguito ad estrazione vengono conservati previo annullamento; quelli rimborsati in parte vengono ridotti.

Degli abbruciamenti si stende processo verbale sottoscritto dai funzionari intervenuti giusta l'art. 63.

Il rimborso è fatto mediante mandati emessi sulle sezioni di Regia tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche sulla tesoreria centrale del Regno, al seguito di presentazione alla sezione di credito di apposita domanda e dei relativi titoli, accompagnati quelli nominativi dai documenti richiesti dall'art. 50 per le operazioni di tramutamento, e muniti quelli al portatore di tutte le cedole dei semestri d'interessi non ancora maturati, successivi a quello in cui ha avuto luogo la relativa estrazione.

L'ammontare delle cedole mancanti e di scadenza successiva a quella in cui le relative cartelle sono divenute rimborsabili sarà trattenuto sul capitale delle cartelle.

Trattandosi di rimborso a favore di enti amministrati soggetti a tutela, di società, di minori, di interdetti, di incapaci, di inabilitati si devono osservare le formalità e le condizioni che, secondo i vari casi, sono stabilite dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Capo VI.

Degli interessi semestrali

Art. 66.

Gli interessi semestrali dei titoli di credito comunale e provinciale sono pagati presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore viene eseguito verso esibizione delle cedole semestrali scadute.

I possessori delle cedole, per ottenerne il pagamento, dovranno descriverle in apposita distinta, sulla quale insieme colla firma dovranno apporre la data e l'indicazione del domicilio.

La distinta sarà presentata alle sezioni di Regia tesoreria non meno di cinque giorni prima di quello in cui se ne voglia la riscossione.

Il pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi si fa agli esibitori dei titoli sovra ricevuta stesa dagli esibitori stessi su appositi moduli di quietanza preparati dalla sezione di credito, portanti il timbro a secco dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e rimessi, unitamente ai ruoli, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale sulle quali è assegnato il pagamento.

Nei casi in cui per smarrimento del titolo nominativo, o per altre ragioni, il pagamento di qualche rata semestrale non si possa eseguire sulla presentazione del titolo nominativo o della cedola del titolo al portatore, si farà luogo, salvo il disposto degli articoli precedenti, al pagamento stesso mediante mandati a favore di chi di diritto.

Art. 67.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale incaricate del pagamento degli interessi devono, entro il giorno 5 di ogni mese, compilare ed inviare, per mezzo delle delegazioni del tesoro, alla sezione di credito le contabilità dei pagamenti eseguiti nel mese precedente corredate delle cedole, quietanze, mandati ed altri recapiti estinti.

I titoli estinti devono essere annullati mediante perforazione o muniti di timbro di pagamento a calendario, in modo però da non distruggere o rendere illeggibile il numero d'iscrizione, l'indicazione del semestre e l'importo del titolo.

Le contabilità degli interessi sono tenute distinte per scadenze semestrali.

Sono applicabili al servizio dei pagamenti riguardanti i titoli della sezione di credito tutte le altre disposizioni d'ordine generale, che regolano il servizio di Regia tesoreria provinciale per il pagamento dei titoli di debito pubblico.

Capo VII.

Disposizioni generali sulle cartelle

Art. 68.

Sono applicabili al servizio dei titoli di credito comunale e pro-

vinciale le norme regolamentari stabilite per i titoli di debito pubblico, in quanto non sia provveduto specificatamente col presente regolamento ed in quanto la diversa natura degli uni e degli altri lo permetta.

Art. 69.

Gli atti e documenti, in forza dei quali la sezione di credito ha dato corso ad operazioni da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità, rimangono presso la sezione stessa a giustificazione delle fatte operazioni.

Art. 70.

Le domande per ottenere il rimborso del capitale dei titoli estratti, per dichiarazione di perdita o smarrimento, per le operazioni di tramutamento o di traslazione e per il trasferimento del pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi da una sezione di R. tesoreria provinciale a un'altra, possono essere presentate direttamente all'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o per mezzo delle Intendenze di finanza, eccettuata quella di Roma. Esse devono essere datate e sottoscritte dal richiedente col nome e cognome, nome del padre e portare l'indicazione del domicilio.

Nelle domande si devono descrivere esattamenre i titoli che si accompagnano o di cui si dichiara la perdita o lo smarrimento, per numero d'iscrizione, per ammontare capitale, per decorrenza degli interessi, per intestazione, nonchè i documenti che si uniscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede e le intestazioni da darsi ai titoli.

Art. 7 .

Il richiedente l'operazione deve soddisfare il diritto di bollo per ogni nuovo titolo che si richiede, mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo del valore corrispondente all'importo da riscuotersi, salvo la restituzione dei diritti soddisfatti per le operazioni chieste e non eseguite.

Le marche saranno subito annullate col timbro dell'ufficio che riceve le domande alla presenza dell'esibitore.

Sarà tenuto un apposito conto corrente di debito e di credito dei diritti di bollo sui titoli.

Art. 72

L'ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e le Intendenze di finanza, eccettuata quella di Roma, sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere alla sezione di credito le domande e i documenti per operazioni sui titoli di credito comunale e provinciale e i titoli stessi, previo annullamento di quelli al portatore con apposita stampiglia, da apporsi nel corpo del titolo, portante dichiarazione di annullamento, e con apposito bollo portante la dizione *annullato* da apporsi anche sopra ciascuna cedola.

L'esibitore, dopo che il titolo sia stato annullato, deve apporre la firma alla dichiarazione di annullamento di cui sopra, senza di che le Intendenze non devono dar corso all'operazione.

I titoli al portatore sempre, e quelli nominativi quando circostanze speciali lo esigono, si trasmettono in piego assicurato.

Dell'invio dei titoli in piego assicurato si stende processo verbale per semplice elenco nei modi stabiliti per il servizio del debito pubblico.

Art. 73.

Per ogni domanda che contenga documenti o titoli di credito l'ufficio di ricevimento della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o le Intendenze di finanza debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

L'esibitore dei titoli di credito è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, non essendo ammesso a di lui favore che quanto risulta dalla ricevuta stessa.

Se nella domanda si richieggono semplici riscontri o dichiarazioni si rilascia un bollettino coll'indicazione dell'affare o del nome e cognome del richiedente.

Art. 74.

La consegna in Roma ai rispettivi aventi diritto dei titoli di credito comunale e provinciale è fatta dalla sezione di credito a mezzo della tesoreria centrale del Regno. I titoli che devono essere consegnati in Provincia ai rispettivi aventi diritto sono dalla sezione di credito, per mezzo della tesoreria centrale del Regno, spediti alle sezioni di R. tesoreria provinciale, cui spetta eseguirne la consegna, in piego assicurato se trattasi di titoli al portatore, e si osservano al riguardo le norme vigenti sul movimento degli effetti pubblici costituenti i depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876. La consegna ha luogo al seguito della restituzione della ricevuta di cui all'articolo precedente.

In caso di perdita della ricevuta stessa il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda con firma autenticata. La dichiarazione di perdita o smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno a dieci giorni di intervallo; quando non intervengano opposizioni ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Art 75.

La sezione di credito non rilascia dichiarazioni se non per constatare l'esistenza di iscrizioni nominative, per dar notizie di pagamenti di interessi o del rimborso di capitale, e solo quando si giustifichi esservi legittimo interesse per parte del richiedente.

TITOLO III.

Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi

Capo I.

Disposizione comune

Art. 76.

Ai prestiti, di cui al presente titolo, sono applicabili le disposizioni dei capi I, II, III e IV del precedente titolo primo, salvo il disposto dagli articoli seguenti.

Capo II.

Per edifici scolastici

Paragrafo I.

Mutui per edifici ad uso di scuole per l'istruzione elementare, classica, tecnica e normale, degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, e di scuole e convitti mantenuti da Provincie e Comuni e pareggiati ai governativi.

Art. 77.

Gli edifici scolastici, che, sebbene componenti un unico corpo di fabbricato, sono destinati a scuole di natura e di grado diverso, cioè a scuole elementari maschili e femminili o a scuole d'istruzione classica, tecnica e normale, o ad uso di convitti e che abbiano per ciascuna natura e per ciascun grado di scuole ingressi e scale distinte e separate senza comunicazioni nè dirette nè indirette fra loro, possono considerarsi agli effetti della concessione dei mutui di favore come edifici indipendenti l'uno dall'altro e può per ciascuno di essi concedersi un mutuo distinto, non superiore però a L. 70,000.

Art. 78.

Alle domande di mutuo dirette alla Cassa dei depositi e prestiti e, per mezzo del prefetto, trasmesse al Ministero della pubblica istruzione sono uniti, oltre i documenti indicati dal capo se-

condo del titolo I del presente regolamento, gli atti tecnici e le autorizzazioni richiesti dal regolamento 25 novembre 1900, n. 484 esecutivo della legge 15 luglio 1900, n 260, modificato con Reale decreto 16 agosto 1906, n. 536.

Art. 79.

Il Ministero della pubblica istruzione, esaminata ciascuna domanda, autorizza con suo decreto il Comune o la Provincia a contrarre il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale trasmette la relativa domanda, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto suddetto, al quale debbono essere uniti tutti i documenti riguardanti la contrattazione del prestito, è determinato l'importo e la durata del prestito medesimo e la quota annua costante, che sarà pagata dal Ministero in corrispondenza alla differenza fra l'interesse normale e quello del 2 per cento.

Art. 80.

Il pagamento rateale del prestito è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, al quale devono essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione per il pagamento della prima rata, non superiore ad un decimo della somma concessa a mutuo, è data in seguito ad una dichiarazione del prefetto dalla quale risulti che il contratto d'appalto dei lavori è stato debitamente approvato. Ove peraltro l'ammontare della spesa d'acquisto dell'area o del vecchio fabbricato o la spesa per le indennità di espropriazione e pel progetto oppure per lavori già eseguiti eccedesse quel decimo, può essere autorizzato il pagamento della prima rata fino alla concorrenza del rispettivo fabbisogno.

L'autorizzaziona al pagamento delle rate successive è data a seconda delle risultanze di un regolare stato di avanzamento dei lavori, verificato dal locale Ufficio del genio civile, il quale deve anche attestare se i lavori procedono in conformità o meno del progetto approvato.

Per l'ultima rata, non inferiore a due decimi, l'autorizzazione è data a lavori ultimati e collaudati dal genio civile, e secondo le risultanze del conto finale di tutti i lavori e dei documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione, all'ampliamento o al restauro dell'edificio scolastico, come quelle di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori e quelle dell'acquisto dell'area o del vecchio fabbricato adattato per uso scolastico, ecc.

Qualora, però, all'atto del pagamento dell'ultima rata del prestito la spesa risultasse maggiore della somma mutuata, e in conseguenza non fosse possibile al mutuatario di corrispondere alla richiesta di cui sopra, potrà ciò nonostante il Ministero dell'istruzione pubblica con sua dichiarazione motivata autorizzare il pagamento della rimanenza del prestito.

Art. 81.

Sarà negata l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione pubblica al pagamento di qualunque rata del prestito quando risulti che l'edificio non è costruito secondo il progetto approvato. In questo caso, come in quello in cui l'edificio si fosse destinato ad uso diverso da quello per cui il prestito è stato concesso, qualora il mutuatario, richiamato all'osservanza degli obblighi assunti non li adempia e qualora il Ministero non consenta il mutamento di destinazione, sarà, con decreto Ministeriale, revocato il concorso governativo ed il mutuatario stesso dovrà restituire nel più breve termine le quote di interesse che il Ministero avesse già pagate

Art. 82.

La quota del concorso governativo di che al secondo comma dell'art. 79 è versata integralmente nel luglio di ciascun anno dal Ministero dell'istruzione pubblica alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale, alla sua volta, la paga ai singoli mutuatari.

Fino a che il prestito non sia somministrato per intero è liquidata annualmente dalla Cassa dei depositi e prestiti a carico del Ministero una quota di interessi proporzionale all'annualità costante di concorso nel pagamento degli interessi ed alle somme pagate.

L'ente mutuatario deve corrispondere alla Cassa predetta le rate dell'intera annualità del prestito calcolata ad interesse normale.

Paragrafo 2.

Mutui ai Comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia, della Sardegna, delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e delle isole d'Elba, Capraia e Giglio, per edifici destinati alle scuole elementari.

Art. 83.

Alle domande di mutuo fatte dai Comuni di cui agli articoli 36 e 38 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, alla Cassa dei depositi e prestiti e trasmesse dal prefetto al Ministero della pubblica istruzione sono uniti, oltre i documenti indicati nel capo secondo del titolo I del presente regolamento, gli atti tecnici e le autorizzazioni richiesti dal regolamento 2 dicembre 1906, n. 703, esecutivo del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 84.

Il Ministero della pubblica istruzione, esaminata ciascuna, domanda, delibera, in base alla spesa preventivata, il proprio concorso ed autorizza con suo decreto il Comune a contrarre per la somma occorrente il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale trasmette la domanda e i relativi documenti, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito e la quota annua costante, che viene pagata dal Ministero della pubblica istruzione in corrispondenza alla differenza tra l'interesse normale e quello a carico del Comune.

Art. 85.

Il pagamento della somma concessa a mutuo è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, al quale devono essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione per il pagamento della prima rata non può superare un quinto della somma concessa a mutuo, a meno che il prezzo dell'area, le spese del progetto ed i lavori già eseguiti non importino una spesa maggiore; nel qual caso la prima rata può essere uguale al fabbisogno. L'autorizzazione è data in seguito ad una dichiarazione del prefetto, dalla quale risulti che il contratto di appalto dei lavori è stato debitamente approvato.

Una seconda rata, fino alla concorrenza dei tre quinti del mutuo, si paga a seconda delle risultanze di un regolare stato di avanzamento dei lavori, verificato dal locale Ufficio del genio civile, il quale deve attestare se i lavori procedono in conformità o meno del progetto approvato, e dei documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione.

Per l'ultima rata, non inferiore ad un quinto, l'autorizzazione è data in base alle risultanze del collaudo e ai documenti relativi.

Il verbale di collaudo, redatto dal genio civile, deve essere accompagnato dal conto finale di tutti i lavori; dal verbale deve risultare se l'edificio è esattamente costruito in conformità del progetto approvato.

I documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione, ampliamento o al restauro dell'edificio, come quelle di progetto, di direzione, di assistenza dei lavori e quello di acquisto dell'area o del vecchio fabbricato adattato per uso scolastico, ecc., devono essere approvati dal genio civile.

Ove all'atto del pagamento dell'ultima rata la spesa risulti mag-

giore della somma mutuata e del concorso dello Stato si applica l'ultimo comma del precedente art. 80.

Art. 86.

Qualora dal collaudo dei lavori e dal rendiconto delle piccole spese risulti una spesa superiore a quella preventivata, sia per l'esecuzione di lavori non previsti in progetto, sia per modificazioni, purchè queste ultime siano state debitamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione pubblica, il concorso del Ministero stesso si accrescerà proporzionalmente fino al terzo delle spese ed i Comuni potranno ottenere mutui suppletivi per la rimanente maggiore somma accertata fino alla concorrenza delle L. 100,000 stabilite dall'art. 36 del testo unico 5 settembre 1907, n 751.

Art. 87.

Le annualità dei mutui, di cui al presente paragrafo, sono calcolate al saggio normale. Le quote di capitale comprese nelle dette annualità e le quote d'interesse corrispondenti al saggio ridotto sono versate alla Cassa dall'ente mutuatario ad annualità costante, scontata a saggio normale pel pagamento a rate bimestrali.

Le quote d'interesse corrispondenti al concorso dello Stato sono dal Ministero della pubblica istruzione corrisposte alla Cassa ad annualità costante, scontato a saggio normale, e pagate entro il mese di luglio di ciascun anno.

Sulle somme somministrate prima che incominci la decorrenza dell'ammortamento del prestito il Ministero della pubblica istruzione è addebitato degli interessi dalla data del mandato al 31 dicembre, al saggio risultante dalla differenza tra quello normale di concessione del mutuo e quello ridotto.

Iniziato il periodo di ammortamento e sino a quando il prestito non sia stato interamente somministrato viene a fin d'anno liquidato a favore del Ministero della pubblica istruzione, sulla somma da somministrare o somministrata nel corso dell'anno, una quota d'interessi proporzionale a quella a carico del Ministero stesso compresa nel piano di ammortamento.

Paragrafo 3.

Mutui per edifici scolastici concessi in base alle leggi 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª) e 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª).

Art. 88.

Sui mutui di cui agli articoli 29 e 31 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, il mutuatario corrisponde alla Cassa dei depositi e prestiti l'annualità costante calcolata al saggio ridotto e scontata, pel pagamento a rate bimestrali, allo stesso saggio ridotto.

Le differenze tra l'interesse ridotto e quello normale, calcolate in quote proporzionali all'ammontare dell'interesse ridotto, sono corrisposte alla Cassa mutuante dal Ministero della pubblica istruzione in annualità costante, scontata al saggio normale.

Gl'interessi a debito ed a credito del Ministero della pubblica istruzione per i mutui, di cui al presente articolo, sono calcolati secondo le norme del 3° e 4° comma dell'articolo precedente.

Paragrafo 4.

Mutui per le scuole agrarie.

Art 89.

Le domande di mutuo, di cui all'art. 40 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, dirette alla Cassa dei depositi e prestiti, sono dai prefetti rimesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio, unitamente ai documenti indicati nel capo II titolo I del presente regolamento ad agli altri atti tecnici.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, esaminata ciascuna domanda, autorizza con suo decreto il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale rimette la domanda ed i relativi documenti, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto sono determinate la durata del prestito e la quota costante, che viene pagata irrevocabilmente dal Ministero in corrispondenza alla differenza tra l'interesse normale e quello a carico del mutuatario.

Ai prestiti, di cui al presente articolo, sono applicabili le disposizioni del precedente art. 87, eccettuato quanto riguarda l'epoca di pagamento del concorso dello Stato.

Art. 90.

Ai prestiti per scuole agrarie già concessi ai termini dell'art. 39 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, è applicabile l'art. 88 del presente regolamento.

Art. 91.

A corredo delle domande di nuovi prestiti per edifici scolastici e per scuole agrarie non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

Capo III.

Per le opere riguardanti la pubblica igiene

Paragrafo 1.

Mutui per le opere riguardanti la pubblica igiene a favore dei Comuni al di sotto di 15,000 abitanti.

Art. 92.

Sono considerate opere riguardanti la pubblica igiene, per le quali i Comuni del Regno al di sotto di 15,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, possono chiedere l'applicazione dell'art. 47 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, quelle relative alle acque potabili, alle fognature, ai lavatoi pubblici, ai locali di isolamento per le malattie infettive, ai pubblici macelli, ai cimiteri, e tutte le altre in genere che abbiano lo scopo del risanamento dei luoghi abitati.

Art. 93.

Le domande di mutuo, dirette alla Cassa dei depositi e prestiti, sono dai prefetti inviate al Ministero dell'interno insieme con i documenti richiesti al capo II del titolo I del presente regolamento e con gli atti tecnici, debitamente approvati, indicati dal regolamento 30 maggio 1907. n. 569.

Il Ministero dell'interno, esaminata ciascuna domanda, autorizza con suo decreto il Comune a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale rimette gli atti di contrattazione, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto è indicata la durata del prestito e la concessione del saggio ridotto del 3 per cento.

Art. 94

La somministrazione dei prestiti ha luogo in rate proporzionali ai lavori eseguiti. L'ultima rata sarà pagata quando dall'ordinativo del prefetto risulti che i lavori furono compiuti e collaudati con le norme stabilite con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e col regolamento approvato con R decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora la spesa risultasse maggiore della somma mutuata, e in conseguenza non fosse possibile di provvedere al collaudo, potrà ciò non ostante farsi luogo al pagamento della rimanenza del prestito ove il prefetto lo autorizzi con sua dichiarazione motivata.

Ai prestiti di cui al presente paragrafo sono applicabili le disposizioni del precedente art. 88.

Paragrafo 2.

Mutui e concorsi per la provvista di acque potabili.

Art. 95.

Per ottenere il concorso dello Stato per l'esecuzione di opere

riguardanti la provvista di acque potabili, secondo le disposizioni e nei limiti dell'art. 49 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, i Comuni, che abbiano una popolazione inferiore ai 100,000 abitanti, e i loro Consorzi devono presentare domanda, per mezzo della prefettura, al Ministero dell'interno, coi documenti tecnici di cui al citato regolamento 30 maggio 1907, n. 569.

Esaminati gli atti e riscontratili regolari nei riguardi tecnico-sanitari, il Ministero dell'interno, quando la domanda di mutuo è diretta alla Cassa dei depositi e prestiti, rimette a questa la domanda stessa e gli atti di contrattazione affinchè sia promossa la sovrana concessione del prestito.

Concesso il prestito, la Cassa dei depositi e prestiti ne dà avviso al Ministero dell'interno per la concessione del concorso governativo ai termini dell'art. 49 del testo unico suddetto.

I mutui di cui al presente articolo sono considerati alla Cassa predetta, nei suoi rapporti col mutuatario, quali prestiti a condizione ordinaria.

Art. 96.

Nei casi in cui il mutuo si garantisca con la sovrimposta provinciale, ai termini del 3° comma dell'art. 49 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, occorre produrre anche copia della deliberazione del Consiglio provinciale, che determini l'importo e il numero delle delegazioni da rilasciare a garanzia del mutuo; nonchè l'attestazione del prefetto circa l'imponibilità della sovrimposta provinciale.

Concesso il prestito, in sede di accettazione occorrerà esibire alla Cassa stessa, oltre i documenti prescritti nel titolo 1° del presente regolamento nei riguardi del Comune, anche:

a) la deliberazione del Consiglio provinciale per il vincolo della sovrimposta e per il rilascio delle delegazioni;

b) le relative delegazioni sul ricevitore provinciale delle imposte dirette.

Paragrafo 3.

Disposizioni comuni ai mutui di cui ai precedenti paragrafi di questo capo.

Art. 97

I Comuni e consorzi di Comuni, che, ottenuto il mutuo od il concorso dello Stato, ritardassero oltre un anno l'inizio dei lavori senza giustificati motivi, ovvero se avendoli iniziati ne trascurassero la continuazione, potranno, previa diffida, essere dichiarati, su proposta del Ministero dell'interno e per decreto reale decaduti dalla ottenuta concessione di favore.

Di tale decadenza sarà tosto data comunicazione alla Cassa dei depositi e prestiti.

In tal caso però, e per quanto riguarda i mutui concessi all'interesse del 3 per cento, di cui all'art 93, dei quali siasi già incominciata la somministrazione, la Cassa dei depositi e prestiti avrà diritto di sospendere il pagamento della residua parte di mutuo non ancora versata, ed intanto il Ministero dell'interno le continuerà a corrispondere la quota di concorso sulla parte di mutuo somministrata, salvo rivalsa a favore dello Stato a carico del Comune o Consorzio mutuatario.

Paragrafo 4.

***Mutui** per opere d'igiene concessi in base alle leggi 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3ª) e 8 febbraio 1900, n. 50.*

Art. 98.

Ai prestiti per opere d'igiene già concessi ai sensi degli articoli 43 e 44 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, è applicabile l'art. 88 del presente regolamento.

CAPO IV.

Per strade di accesso alle stazioni ferroviarie e ai porti, ecc.

Art. 99

Alle domande di mutuo fatte dai Comuni ai sensi degli articoli 52 a 54 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, alla Cassa dei depositi e prestiti, e trasmesse dai prefetti al Ministero dei lavori pubblici, devono essere uniti, oltre i documenti indicati nel capo II del titolo 1° del presente regolamento, gli atti tecnici e le autorizzazioni richieste dal regolamento 13 dicembre 1903, n. 551, esecutivo della legge 8 luglio 1903, n. 312.

Art. 100.

Il Ministero dei lavori pubblici, esaminata ciascuna domanda, la rimette alla Cassa dei depositi e prestiti insieme con gli atti di contrattazione del prestito, comunicando l'importo e la decorrenza del sussidio dello Stato stabilito per l'esecuzione delle opere progettate.

A corredo delle domande di prestiti per le opere di cui all'articolo 52 del testo unico non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

Art. 101.

Ove il Comune intenda garantire il prestito con delegazioni sul sussidio dello Stato e con delegazioni sulla sovrimposta provinciale per le quote riferibili rispettivamente ai sussidi dello Stato e della Provincia occorre unire alla domanda di mutuo:

a) il decreto Reale col quale si stabilisce, sulla base del progetto tecnico per l'opera da farsi, la concessione del sussidio dello Stato, determinandone l'importo, il numero delle rate, la loro decorrenza e l'obbligo del pagamento entro il mese di luglio di ciascun anno alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) la copia della deliberazione del Consiglio provinciale ai sensi del n. 2 dell'art 8 del presente regolamento, con cui la Provincia stabilisca di delegare alla Cassa suddetta una tangente di sovrimposta correlativa all'ammontare del suo sussidio ratizzato nel numero di annualità corrispondenti a quelle dell'ammortamento del prestito;

c) la dichiarazione del prefetto riguardante la consistenza e la delegabilità alla Cassa dei depositi e prestiti della sovrimposta provinciale.

Concesso il prestito, in sede di accettazione, occorrerà esibire alla Cassa stessa, oltre i documenti prescritti nel titolo 1° del presente regolamento nei riguardi del Comune, anche:

a) la deliberazione del Consiglio provinciale per il vincolo della sovrimposta e per il rilascio delle delegazioni;

b) le relative delegazioni sul ricevitore provinciale delle imposte dirette.

Art. 102.

Il pagamento della somma mutuata è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, al quale devono essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione è rilasciata a seconda dell'avanzamento dei lavori.

CAPO V.

Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni

Art. 103.

Alle domande di prestito per assunzione diretta dei pubblici servizi, oltre ai documenti prescritti dal capo II del titolo 1° del presente regolamento, occorre unire:

a) il parere della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, istituita presso il Ministero dell'interno con la legge 17 maggio 1900, n. 173, richiesto dall'art. 12 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi;

b) una dichiarazione del prefetto circa la regolarità della procedura e circa i risultati del *referendum.*

Agli atti relativi ai mutui per assunzione diretta dei pubblici servizi non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

CAPO VI.

Per esecuzione di opere nei porti di 4ª classe

Art. 104.

I prestiti di cui all'art. 56 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, ammortizzabili in un periodo non eccedente i 35 anni, sono concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti in base alle indicazioni che le vengono fornite dal Ministero dei lavori pubblici circa la quota di spesa a carico degli enti richiedenti.

Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile il 2° comma del precedente art. 100.

CAPO VII.

Per sospensione di sovrimposta sui terreni

Art. 105.

Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 57 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, oltre i documenti indicati nel capo II del titolo 1° del presente regolamento, occorre esibire:

1° un certificato dell'Intendenza di finanza indicante l'importo della sovrimposta sospesa e compresa negli sgravi definitivi e di quella sospesa e non compresa in tali sgravi;

2° una dichiarazione del prefetto attestante che il mutuo è indispensabile per provvedere alle spese obbligatorie del Comune

Art. 106.

Gli interessi, da liquidare ai termini del penultimo comma del citato art. 57 del testo unico, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni rata bimestrale, nella misura vigente al momento della liquidazione per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Il debito complessivo al 31 dicembre dell'anno del concesso sgravio è ripartito in non più di 60 rate bimestrali comprensive di una quota di debito e degli interessi scalari al saggio vigente al momento della ripartizione.

Con criteri analoghi a quelli indicati nel presente articolo sono calcolati gli interessi sulle rate di prestiti che siano sospese per infortuni di qualsiasi natura.

CAPO VIII.

Disposizione generale

Art. 107.

Restano in vigore, in quanto non siano state modificate dal presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti speciali per l'esecuzione delle leggi coordinate col testo unico 5 settembre 1907 n. 751.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell' interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1908, n. 280, col quale furono approvate le norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 22, capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418, col quale venne abrogato il terzo comma dell'art. 81 della citata legge 7 luglio 1907, n. 429;

Sentiti il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della grazia e giustizia e culti e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli da 53 a 60 del capo sesto delle norme approvate col Nostro decreto 10 maggio 1908, n. 280, sono sostituiti gli articoli da 53 a 60 del testo modificato annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
BERTOLINI.
CARCANO.
SCHANZER.
V. E. ORLANDO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Testo modificato degli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del capo sesto delle norme per il servizio legale delle ferrovie dello Stato, già approvato con R. decreto 10 maggio 1908, n. 280.

Art. 53.

I funzionari appartenenti al servizio ed agli uffici legali attuali dovranno far constare del possesso dei varî requisiti prescritti dall'art. 81 della legge per la loro permanenza nel servizio legale riordinato.

Quelli sforniti dei necessari requisiti saranno trasferiti ad altri uffici, nelle condizioni che saranno stabilite dal direttore generale.

Art. 54.

Accertato quali dei funzionari appartenenti al servizio ed agli uffici attuali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per potere rimanere nel servizio legale riordinato, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, confermerà o assegnerà ai funzionari medesimi i gradi e gli stipendi che in corrispondenza della pianta organica, giudicherà a ciascuno competenti in relazione alle disposizioni dell'art. 18 del regolamento sul personale, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, ai requisiti, alle attitudini, ai servizi prestati e ad ogni altro apprezzabile elemento.

Art. 55.

La decorrenza dei provvedimenti contemplati nel precedente art. 54, in quanto importino promozioni di grado, sarà fissata distintamente per i singoli funzionari, ed a giudizio del Consiglio

di amministrazione, o dal primo del mese successivo alla data della deliberazione rispettiva, o, avuto speciale riguardo alla anzianità dei funzionari nella posizione precedentemente occupata o alle loro funzioni, dal 1° gennaio 1908.

Qualora, poi, nel servizio così riordinato venissero a trovarsi del tutto equiparati funzionari precedentemente situati, per anzianità o per grado, in posizioni notevolmente diverse, sarà in facoltà del Consiglio d'amministrazione di accordare ai funzionari che prima erano più avanzati in carriera l'aumento di una sola classe di stipendio, secondo il quadro I, annesso al vigente regolamento pel personale (approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417).

In casi particolari questo secondo beneficio potrà essere cumulato con quello della decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Art. 56.

L'assegnazione ai posti nei singoli uffici, sia dei funzionari sistemati come al precedente art. 54, sia di quelli da assumersi secondo il successivo art. 58, è riservata al direttore generale, il quale vi provvederà a norma delle esigenze del servizio, ed in guisa da ottenere la migliore utilizzazione del personale.

Art. 57.

Determinati per numero e per gradi i posti della pianta organica che per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 54 siano risultati vacanti, il Consiglio d'amministrazione provvederà a ricoprirli o mediante pubblico concorso, del quale statuirà le norme, ovvero scegliendo fra i funzionari delle RR. avvocature erariali, del pubblico ministero, tra giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

In questo secondo caso, e nel termine stabilito, del quale sarà dato annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, gli aspiranti faranno pervenire alla Direzione generale delle ferrovie la domanda, stesa su carta bollata, una copia autentica del loro stato di servizio, e tutti i titoli che crederanno all'uopo convenienti.

Art. 58.

Spirato il termine di cui nel precedente art. 57, il Consiglio di amministrazione, esaminate le domande e vagliati i titoli, ed assunte, occorrendo, informazioni, sia dai Ministeri competenti, sia altrimenti, su proposta del direttore generale, nominerà quelli degli aspiranti che giudicherà più idonei, a ciascuno assegnando, in relazione alla pianta organica di cui all'art. 52, il grado e lo stipendio che, in riguardo al grado e allo stipendio di cui era munito, potranno competergli in base alla tabella di parificazione (Allegato *C*) compilata in riguardo ai gradi ed agli stipendi fissati dal regolamento approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, ed alle norme di cui al successivo art. 59.

In via straordinaria il Consiglio d'amministrazione potrà, quando concorrano meriti speciali, assegnare il grado immediatamente superiore a quello parificato, collo stipendio minimo relativo stabilito nel quadro I annesso al succitato regolamento pel personale ferroviario.

Art. 59.

Tutti i funzionari attualmente estranei all'Amministrazione ferroviaria ed assunti, come al precedente art. 58, i quali all'atto della loro assunzione risultino provvisti di uno stipendio uguale ad una delle classi adottate, per la qualifica loro rispettivamente conferita, nei quadri di classificazione annessi al vigente regolamento sul personale ferroviarro, e tale stipendio godano da un tempo uguale, o comunque superiore, all'intervallo utile ivi previsto pel primo dei successivi aumenti, conseguiranno l'aumento stesso contemporaneamente alla nomina.

Ma se prima dell'assunzione al servizio legale delle ferrovie avessero già conseguito l'ultimo aumento da un tempo minore dell'intervallo suddetto, tale tempo sarà computato a loro favore siccome anzianità pel conseguimento del prossimo aumento successivo.

Gli altri funzionari nominati come sopra, che siano provvisti di uno stipendio inferiore al minimo della qualifica loro conferita, o, se superiore, non conforme ad alcuna delle classi suaccennate, ne otterranno, pure insieme alla nomina, la regolarizzazione, mediante aumento, rispettivamente, al minimo od alla classe immediatamente superiore al loro stipendio.

Se l'importo di tale regolarizzazione non supera la metà dell'aumento dal minimo alla classe successiva, o la metà dell'aumento che, secondo il quadro di classificazione conduce alla classe immediatamente superiore (se si tratta di stipendio superiore al minimo), l'anzianità per conseguire subito, o a suo tempo, ai sensi dei due alinea precedenti, il successivo aumento, decorrerà dalla data dell'ultimo aumento di stipendio conseguito dal funzionario prima di entrare nel servizio legale delle ferrovie.

Se, invece, l'importo della regolarizzazione è superiore alla metà degli aumenti come sopra stabiliti nel quadro di classificazione, l'anzianità decorre dalla data del passaggio nell'Amministrazione ferroviaria.

Resta salvo in tutti i casi previsti dal presente articolo, il disposto del terzo alinea dell'art. 19 del vigente regolamento sul personale.

Art. 60.

Ai funzionari delle RR. avvocature erariali e dell'ordine giudiziario, che saranno nominati ai posti vacanti per effetto del riordinamento del servizio legale, si applicheranno, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'importo della pensione o dell'indennità spettante sarà ripartito fra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti ai funzionari prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

Sono mantenute per i funzionari stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª) per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni eventualmente rilasciate dai funzionari all'atto della loro ammissione in servizio.

I funzionari suddetti, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, in base alle disposizioni del regolamento sul personale delle ferrovie dello Stato, e che alla scadenza dei termini prefissi non fossero riammessi in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, mantenendo il diritto di conseguire la pensione, o la indennità di legge loro competente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il numero 484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1907, n. 515;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni alle disposizioni del regolamento organico approvato col R. decreto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Sentito il Consiglio d'amministrazione per le poste e pei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 29, 144, 145, 278 e 298 del regolamento, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 29. — D'accordo col Ministero degli affari esteri, si possono istituire all'estero, o nelle colonie italiane, uffici postali di qualunque classe, derogando, quando non sia assolutamente possibile, applicarle alle norme del presente regolamento, sentito, il tal caso, il Consiglio di Stato.

Se la titolarità degli uffici è affidata a funzionari di ruolo dell'Amministrazione delle poste è corrisposta a questi un'indennità personale da fissarsi caso per caso con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, inteso il parere del Consiglio di Stato e dei ministri degli affari esteri e del tesoro, comprendente anche un assegno per spese di esercizio (personale, illuminazione, fitto di locale ed altre congeneri).

Se la titolarità è affidata a funzionari fuori ruolo la nomina deve essere fatta coll'assenso del Ministero degli affari esteri, e coll'intesa dei RR. consoli, od agenti consolari aventi giurisdizione sulla località ove gli uffici vengono istituiti.

Art. 144. — Non potranno ottenere la nomina ad ufficiale gli alunni:

a) provenienti da concorsi con programma postale, se dopo tre mesi di alunnato, non supereranno un esame, dal quale risulti avere essi acquistata sufficiente conoscenza delle istruzioni in vigore relative ai varî servizi della posta;

b) provenienti da concorsi con programma telegrafico se, dopo frequentato un corso teorico-pratico di tre mesi, sopra uno o più degli apparati celeri in uso nell'Amministrazione, non supereranno un esame di capacità a prestare speditamente servizio in linea su uno almeno di detti apparati.

Gli uni e gli altri, non riuscendo all'esame, potranno ripetere la prova dopo tre mesi e nel caso di esito negativo, saranno licenziati.

Terminato il periodo d'istruzione e superato l'esame gli alunni potranno, in linea affatto eccezionale e quando imprescindibili necessità di servizio lo richiedano, essere assegnati anche all'altro servizio diverso da quello in cui furono iniziati.

Art. 145. — Gli alunni, dopo un periodo gratuito non minore di sei mesi, e sempre che abbiano superato l'esame di cui nel precedente articolo, sono nominati ufficiali a L. 1200 per i tre quarti delle vacanze dei posti, giusta l'art. 146.

Se dopo un anno di servizio dalla data della nomina essi non abbiano conseguito il passaggio ad ufficiali, ricevono un'indennità giornaliera in ragione di lire due e centesimi cinquanta per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

Tale indennità viene invece corrisposta a tutti gli alunni provenienti dai supplenti dal giorno istesso della loro nomina e parimente agli alunni provenienti dagli estranei, ma nel solo caso che siano destinati per fatto dell'Amministrazione, a prestare servizio in residenza diversa da quella della loro famiglia e pel tempo in cui vi rimangono.

Art. 278. — Qualora i posti di operaio meccanico non possono essere coperti mediante allievi idonei, di cui all'art. 276, per i posti rimasti vacanti è bandito un esame di concorso fra estranei con programma da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 83, debbono:

avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°;

essere forniti di licenza elementare superiore, o di diploma rilasciato da una scuola riconosciuta di arti e mestieri.

Art. 298. — In mancanza di fattorini telegrafici, di collettori o di portalettere rurali, le nomine degli agenti subalterni fuori ruolo sono fatte normalmente, in base a pubblico concorso, nella sede della direzione nella cui circoscrizione siansi verificate le vacanze, fra giovani della Provincia che non abbiano meno di 21 anni compiuti, nè più di 25 anni di età, e che, oltre ai requisiti di cui all'art. 83, posseggano almeno il diploma di maturità o il certificato di promozione dalla 4ª alla 5ª elementare.

Per i giovani che abbiano compiuta la ferma di servizio militare di prima categoria, od un servizio militarizzato equivalente il limite massimo di età è elevato a 30 anni compiuti.

La scelta è fatta dal Ministero coi criteri stabiliti dall'art. 288.

Qualora non sia dato di provvedere alle nomine di agenti fuori ruolo con aspiranti della Provincia in cui si sono verificate le vacanze, le nomine stesse sono fatte a scelta del Ministero fra i giovani di qualsiasi Provincia del Regno, aventi i prescritti requisiti.

Art. 2.

Il programma di esame di idoneità per la nomina ad operai degli allievi meccanici, di cui all'art. 276 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546 ed allegato al regolamento medesimo, è sostituito con quello allegato al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

In eccezione al disposto degli articoli 275 e 276 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, è consentito agli attuali allievi meccanici, i quali, non oltre il 1° luglio 1908, abbiano raggiunto la diaria di almeno L. 2.50, di sostenere l'esame di idoneità ad operaio meccanico, di cui all'art. 276 del re-

golamento sopra citato, e sul programma allegato al presente decreto, senza obbligo di frequentare il corso teorico-pratico nell'officina centrale di Roma, prescritto dall'art. 275.

Coloro che non superassero la prova o non si fossero presentati all'esame, saranno chiamati al suddetto corso, al termine del quale verranno sottoposti all'esame di idoneità sul medesimo programma.

Gli allievi che avranno conseguita l'idoneità, sia nell esame precedente, sia in quello successivo al corso teorico-pratico, formeranno tutti insieme una sola graduatoria, secondo la loro anzianità, per passaggio ad operaio meccanico.

Art. 4.

I ricevitori che attualmente hanno una retribuzione superiore al limite di L. 15,000 fissato dall'art. 262 del regolamento organico approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, la conservano fino al 1° luglio 1910, a meno che, in conseguenza della prossima liquidazione triennale, la retribuzione stessa debba essere diminuita.

Nel termine di due anni a partire dal 1° luglio 1908 in vicinanza degli uffici i cui ricevitori attualmente percepiscono più di L. 15,000 annue per retribuzione complessiva verranno istituiti altri uffici.

PROGRAMMA.

1. *Lavoro manuale:* Coefficiente 2. — Sviluppo. — Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di saper lavorare con la precisione richiesta per gli apparati telegrafici o telefonici. Il saggio precede le altre prove, alle quali il candidato è ammesso solo se riporta la idoneità in esso. — Quantità dei temi per ogni materia: unico.

2. *Italiano*: Composizione. — Quantità dei temi per ogni materia: unico.

3. *Matematica*: *a)* Aritmetica, operazioni sui numeri interi e decimali, frazioni. Sistema metrico decimale. Regola del tre.

b) Geometria piana e solida, principali figure geometriche loro costruzione e misura. — Quantità dei temi per ogni materia: unico.

4. *Elementi di meccanica, fisica, chimica e telegrafia*: Moto forze. equilibrio, macchine semplici.

Pile, accumulatori circuiti elettrici, effetti delle correnti, calamite, elettrocalamite. Bussole. Principali metalli, acidi e sali che trovano applicazione nella telegrafia.

Descrizione particolareggiata o funzionamento degli apparati Morse ed Hughes. Cenni sugli apparati Wheatstone e Baudot. — Quantità dei temi per ogni materia: unico.

5. *Disegno di macchine*: Projezioni ortogonali di un organo di apparato telegrafico o telefonico. — Quantità dei temi per ogni materia: unico.

Commissione esaminatrice. — La Commissione esaminatrice è composta di tre funzionari dell'Amministrazione, scelti dal ministro; il più elevato in grado od il più anziano assume la presidenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegna ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del Comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal Comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del Comune in cui si trovano per ricevere, occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'Amministrazione militare.

Se debbono viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno, senz'altro, alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento, non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri, come sopra è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un Comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel Comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione che per mobilitazione.

Roma, 21 agosto 1908.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Obbligazioni della ferrovia Torino-Novara assunte in servizio dello Stato in forza dell'art. 12 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto 1868, n. 4587, (Debito incluso separatamente nel Gran libro in forza dell'altra legge 1° aprile 1869, n. 4983).

51ª ESTRAZIONE del 10 agosto 1908

Numeri delle 519 obbligazioni sorteggiate da L. 320 ciascuna di capitale nominale al 5 per 0|0

34	68	81	91	99
107	158	214	237	245
271	281	294	317	338
395	518	533	556	560
575	592	604	614	643
646	663	670	685	747
780	808	810	812	825
878	879	885	975	1001
1010	1015	1072	1113	1139
1141	1186	1233	1252	1264
1307	1313	1365	1372	1390
1457	1520	1559	1617	1645
1683	1729	1733	1775	1820
1836	1851	1858	1884	1886
1952	1972	2035	2130	2176
2185	2206	2221	2223	2287
2331	2339	2502	2522	2559
2564	2567	2574	2618	2682
2732	2764	2769	2770	2810
2870	2947	2954	3034	3038
3042	3049	3080	3086	3093
3155	3228	3240	3272	3292
3315	3319	3322	3348	3357
3377	3408	3421	3442	3510
3525	3544	3584	3612	3634
3651	3662	3672	3690	3815
3865	3882	3889	3899	3910
3933	3949	3981	3995	4004
4011	4017	4027	4038	4045
4057	4059	4062	4082	4087
4091	4104	4120	4156	4185
4245	4257	4259	4324	4337
4351	4402	4542	4544	4584
4602	4615	4634	4639	4642
4655	4687	4715	4781	4823
4830	4842	4869	4871	4898
5016	5088	5150	5158	5193
5209	5222	5252	5280	5316
5318	5346	5451	5454	5461
5552	5677	5691	5693	5699
5700	5724	5745	5808	5828
5833	5860	5902	5927	5929
5930	5958	6020	6022	6096
6127	6249	6261	6262	6356
6388	6404	6413	6424	6473
6484	6593	6613	6650	6694
6710	6743	6745	6895	7068
7072	7148	7193	7222	7284
7289	7298	7309	7328	7468
7477	7506	7511	7534	7541
7606	7645	7660	7682	7713
7775	7799	7827	7846	7857
7883	7932	8106	8114	8152
8158	8166	8173	8215	8265
8270	8271	8329	8340	8343
8357	8395	8442	8488	8495
8569	8576	8577	8617	8624
8642	8643	8644	8682	8704
8707	8727	8729	8742	8747
8761	8777	8806	8889	8900
8947	8953	9052	9063	9137
9164	9199	9229	9263	9292
9311	9338	9425	9431	9503
9517	9556	9571	9609	9656
9663	9733	9747	9771	9794
9803	9816	9823	9824	9870
9882	9909	9995	10006	10034
10061	10179	10207	10233	10247
10261	10263	10296	10310	10370
10389	10460	10476	10497	10569
10605	10615	10648	10673	10700
10716	10788	10820	10930	10939
10942	10960	11021	11067	11102
11142	11166	11191	11240	11258
11400	11435	11451	11453	11473
11483	11517	11564	11607	11650
11676	11709	11727	11749	11812
11817	11889	11903	11959	12007
12064	12185	12227	12305	12310
12360	12396	12433	12443	12504
12558	12560	12610	12619	12622
12643	12653	12660	12669	12685
12708	12729	12737	12894	12921
12930	12959	12967	12972	12993
13014	13022	13030	13038	13048
13053	13081	13103	13160	13179
13198	13221	13228	13290	13296
13299	13301	13342	13356	13393
13398	13416	13428	13463	13506
13509	13526	13527	13573	13574
13594	13603	13613	13627	13706
13748	13779	13866	13923	13932
14000	14065	14069	14175	14248
14279	14306	14323	14351	14409
14416	14419	14451	14491	14493
14499	14512	14548	14597	14626
14672	14708	14751	14756	14757
14802	14847	14938	15044	15055
15061	15105	15126	15179	15180
15198	15227	15289	15342	15388
15447	15477	15501	15566	15575
15581	15658	15716	15735	15743
15751	15764	15791	15812	15872
15885	15943	15993	15998	

Le obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto settembre p. v., ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 320 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo, mediante mandati, esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi e direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, con

restituzione delle obbligazioni munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi e cioè:

Cedole - dal n. 105 - scadenza 1° aprile 1909
Id. - al » 120 - id. 1° ottobre 1916

Roma, addì 10 agosto 1908.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della 6ª divisione
VEGNI

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

1° AVVISO.

Questa Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75, 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0 n. 628,647 di L. 15 intestato a De Gregorio Gaetano di Giuseppe Nicola, con ipoteca a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto, per cauzione dovuta dal titolare, quale ricevitore del registro in Grumo Appula, con irregolare attergato di cessione della rendita fatta dal titolare li 14 gennaio 1886 a favore di Medina Andrea.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il certificato consolidato 5 0[0, contenente la cessione su accennata è stato unito al corrispondente nuovo titolo consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sua sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 21 agosto 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio.*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 22 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

21 agosto 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 81 24	101 93 24	103.28 10
3 1/2 % *netto*.	102 83 75	101.08 75	102 34 30
3 % *lordo*....	70 66 67	69 46 67	69 72 57

CONCORSI

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO al posto di direttore ed insegnante della R. scuola pratica di commercio di Ancona.

È aperto il concorso al posto di direttore nella R. scuola pratica di commercio in Ancona, con l'obbligo d'impartire nella scuola stessa l'insegnamento della merceologia in tutte le classi della scuola.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in complessive L. 3000.

Il concorso è bandito per titoli; tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di sottoporre ad un esperimento di esame i concorrenti ritenuti preferibili pei titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze di una scuola commerciale di primo grado.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazioni di eleggibilità; ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato generale dell'insegnamento professionale) in plico raccomandato non più tardi del 30 settembre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentati in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco e autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio o dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco, su carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Roma, 14 agosto 1908.

Per il ministro
SANARELLI.

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di istituzioni commerciali, economia politica e diritto nella R. scuola media di commercio di Brescia.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario di istituzioni commerciali, economia politica e diritto, con lo stipendio annuo di lire duemilaquattrocento (L. 2400) nella R. scuola media di commercio di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata da L. 1.20 dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 settembre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento d'esame i soli concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli quanto nelle prove di esame sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea da una R. scuola superiore di commercio;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica dovranno essere comprovate dei relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio o dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo dell'Amministrazione, da cui dipendono comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venir restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande, e dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, 14 agosto 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di lingua tedesca nella R. scuola media di commercio in Brescia.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario di lingua tedesca, con lo stipendio annuo lordo di lire duemila quattrocento (L. 2400) nella R scuola media di commercio in Brescia.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 settembre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli e per esami; la Commissione giudicatrice chiamerà all'esperimento di esame i soli concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli quanto nelle prove di esame sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere unit i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco od autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con certificato del capo dell'Am-

ministrazione, da cui dipendono comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venir restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, addì 14 agosto 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Direzione generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali

CONCORSO al posto di direttore della sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario per la Calabria.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 49 della legge 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria;

Veduto l'art. 24 del regolamento speciale per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario, nelle provincie calabresi approvato con R. decreto 27 gennaio 1907, n. 29;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore della sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » con l'annuo stipendio di L. 5000, soggetto alla ritenuta di ricchezza mobile e pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La nomina del direttore sarà fatta per decreto Ministeriale e sarà soggetta a conferma dopo un anno di esperimento, a decorrere dalla data della effettiva assunzione dell'ufficio.

Art. 3.

I diritti, i doveri e le attribuzioni del direttore sono determinati nel regolamento interno ed organico dell'Istituto, approvato con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1908 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, in data 6 febbraio 1908, n. 30.

Art. 4.

Coloro che intendono di prendere parte al concorso dovranno presentare analoga domanda in carta da bollo da una lira, diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali) entro il 30 settembre p. v. corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia [illegible] età [illegible]

[illegible] cittadinanza italiana;

c) certificato di non incorsa penalità;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili;

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a dirigere un Istituto di credito.

I certificati di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*, dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno specialmente tenuti in considerazione i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito e di risparmio.

Art. 5.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di sette membri, e cioè:

un consigliere di Stato, presidente; un componente di ogni Consiglio di amministrazione delle tre sedi e della sezione temporanea dell'Istituto;

due funzionari di grado superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Roma, addì 8 agosto 1908.

Il ministro
5 F. COCCO-ORTU.

Consiglio provinciale scolastico

AVVISO DI CONCORSO

A tutto il 20 settembre p. v. rimane aperto il concorso a un posto gratuito a carico del pubblico erario nell'orfanotrofio dei Gesuati per sordo-muti poveri italiani.

Gli aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vajuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia,

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare il sordo muto a compiuta educazione ed ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarlo;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore di anni otto, nè maggiore di dodici.

Ogni fanciullo ammesso al concorso potrà essere sottoposto ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico per riconoscere lo stato di salute e per verificare se dimostri la richiesta attitudine ad essere istruito ed educato.

Venezia, 3 agosto 1908.

Per il prefetto presidente
RONCA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La *Reichspost* ha da Costantinopoli che nei circoli politici si mantiene la voce che il [illegible] inizierà ben tosto pratiche per ottenere l'abolizione delle

esenzioni da tasse per gli stranieri. Le rappresentanze diplomatiche turche all'estero hanno già avuto l'incarico di avviare trattative coi Governi presso i quali sono accreditati.

I cittadini stranieri dimoranti in Turchia sono in maggior parte greci, bulgari, rumeni, austro-ungarici, italiani, tedeschi, francesi e americani. Fra gli ultimi specialmente vi sono molti armeni, i quali, per sottrarsi alle persecuzioni da parte delle autorità turche, avevano, com'è noto, chiesto e ottenuto la cittadinanza americana. I cittadini greci, bulgari e rumeni verranno pareggiati senz'altro riguardo alle imposizioni ai cittadini turchi. Per gli altri stranieri invece occorreranno gradazioni. Gli italiani sono in maggior parte operai, mentre la grande maggioranza dei cittadini austro-ungarici e germanici sono commercianti e industriali.

* * *

Telegrafano da Vienna che un'improvvisa ed inattesa difficoltà è sorta ad ostacolare la immediata applicazione del trattato di commercio, concluso con la Serbia.

Il trattato, che da pochi giorni soltanto ha ottenuto l'approvazione della Serbia, non potrà necessariamente essere presentato ai Parlamenti di Vienna e di Budapest, che hanno sospeso i loro lavori, prima della ripresa legislativa.

Era però intendimento dei due Governi di dare tuttavia esecuzione sollecita al trattato con decreti del potere esecutivo. Ma il provvedimento, che non incontra difficoltà in Ungheria, solleva un'accanita opposizione degli agrari tedeschi e czechi, della quale si sono fatti interpreti il ministro di agricoltura Ebenhoch ed il ministro czeco senza portafoglio Prasek, che è appunto capo del gruppo agrario czeco.

Il Governo austriaco si trova, pertanto, in una posizione molto imbarazzante, perchè gli agrari minacciano il passaggio all'opposizione ed una crisi parziale nel Gabinetto ne sarebbe la conseguenza.

Non si dispera di vincere codesta opposizione, ma certo è che anche questo incidente dimostra le difficoltà attraverso le quali la politica interna austriaca si svolge.

* * *

L'Africa orientale germanica si è di nuovo sollevata. Di questa sollevazione la *Deutsche Ostafrikanische Zeitung*, dà i seguenti particolari:

« Alcuni movimenti si sono prodotti verso la metà di luglio tra la popolazione dei villaggi situati fra Kilimatindi, Mkalama e Moschi. Il governatore della colonia prese subito le necessarie misure di precauzione.

« Secondo i rapporti telegrafici del luogotenente Baomuschweig, capo del posto di Mhlama, è il capo indigeno Mansa, che si è già segnalato nei torbidi del 1906, l'istigatore del movimento, il cui centro è il villagio di Touron, con i quali i villaggi di Irahon e di Ijambi hanno l'intenzione di fare causa comune.

« La regione della sollevazione è ricchissima in bestiame; essa è abitata da una popolazione nomade, che mal si presta ai tentativi fatti per civilizzarla. Tuttavia non si saprebbe considerare l'imposta come la causa della sollevazione, atteso che le popolazioni danno liberamente ai falsi profeti che gli eccitano somme ben più considerevoli di quelle che reclamano loro gli agenti del fisco.

« Una pattuglia ha già scoperto e incendiato un accampamento di ribelli. Venti fra essi sono stati fatti prigionieri. Alcuni distaccamenti sono arrivati a Tabora, da Kilimatindè e da Moschi, formanti un totale di 200 uomini circa con tre mitragliatrici. Di più, una compagnia di 150 uomini si tien pronta ad intervenire in vicinanza del teatro della sollevazione.

« Non si crede che questo movimento abbia un carattere grave; ma l'opinione pubblica è malcontenta di ciò che il Governo ha cercato di dissimulare ».

LE GRANDI MANOVRE COMBINATE

La quarta giornata.

Le stazioni fotoelettriche di Gaeta e di Formia hanno funzionato tutta l'altra notte.

Due cacciatorpediniere perlustrarono le coste del golfo.

***

La R. nave *Partenope* ha sbarrato durante la notte l'entrata del golfo della Spezia; ma lo sbarramento scoperto il mattino seguente da un sommergibile della difesa, viene distrutto.

Il partito *A* trovandosi in condizioni notevolmente preponderanti può frazionarsi in due reparti: uno di essi bombarda Livorno, distrugge i semafori delle isole dell'arcipelago toscano, taglia i cavi telegrafici sottomarini fra l'Elba e il continente, ricerca ed inutilizza le eventuali difese subacquee poste dal partito *B* nelle acque dei porti dell'isola dell'Elba, e mantiene una posizione d'osservazione contro il partito *B*; l'altro reparto recatosi alla Maddalena, muove col convoglio delle navi onerarie, e, eludendo la vigilanza dell'avversario, giunge verso sera, senza essere stato attaccato, a Portoferraio, dove intende costituire una base provvisoria.

Il partito *B*, mancando di notizie del nemico, ricerca in mare l'avversario e le navi onerarie, ed attacca con poco successo le unità del partito *A*, all'àncora nella rada di Portoferraio.

È probabile che il partito *B* venga prossimamente bloccato in uno dei suoi porti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Sviluppo edilizio in Roma. — Dal rendiconto pel mese di luglio compilato dallo ispettorato edilizio sanitario capitolino si rileva:

Progetti approvati per nuove costruzioni n. 23; progetti approvati per restauri, vani, ecc. 94, in tutto 147; contravvenzioni 103; intimazioni 23; abitabilità 21; importo tassa balconi L. 335; verifiche a case pericolanti n. 10; domande per ponti, scale, steccati, ecc. 19; domande esaudite per mostre, vetrine, esercizi 234; intimi per ripulitura prospetti 29.

Beneficenza. — La Congregazione di carità di Roma ha votato un contributo di L. 25,000 a favore dell'erigendo ricovero di mendicità.

Gli orari ferroviari invernali. — L'orario che la direzione generale delle ferrovie di Stato ha studiato per la prossima stagione invernale e che entrerà in vigore col giorno 3 del novembre comprende, in confronto dello attuale orario, la creazione di alcuni nuovi treni, l'acceleramento e lo spostamento di altri sì da introdurre un vero miglioramento nel servizio dei trasporti.

Le comunicazioni dirette interne riguardano le linee Torino-Roma e importano notevoli vantaggi di tempo e molteplicità di locomozione. Le comunicazioni da Torino a Genova risulteranno servite da un diretto in più, e cioè da quello attualmente in partenza da Torino alle ore 13.5 che viene conservato.

Sulla linea Genova-Pisa viene istituito il diretto mattutino, tanto insistentemente richiesto, per le comunicazioni di Genova coi centri più importanti della Riviera e con Sarzana, Massa e Pisa. Partirà alle 7 da Genova e giungerà a Pisa alle 11.25, avendo una formata di 9 minuti a Spezia.

Per i treni Milano-Roma si è stabilito di spostare il transito dei direttissimi 15 e 16 dalla via di Parma-Sarzana a quella di Bologna-Firenze. In tale modo, oltre ad ottenersi un accorciamento nella durata del viaggio, si rende anche possibile di stabilire nuove coincidenze di grande importanza: a Modena, per le comunicazioni con Verona e Berlino, ed a Bologna, da e per Venezia e coi principali centri del Veneto.

In dipendenza dello istradamento anzidetto e colla istituzione di due nuovi diretti da Bologna a Venezia fra Roma e Venezia direttamente si avranno, mediante ritocchi ai treni esistenti, nuovi collegamenti colle città di Vicenza, Treviso, Belluno ed Udine oltre a quelle con Verona ed Ala.

Saranno soppressi i treni trisettimanali Firenze-Siena-Roma per il percorso Chiusi-Roma, mantenendoli sul percorso Firenze-Siena-Chiusi.

Il treno per Firenze, attualmente in partenza da Roma alle 22 50, posticiperà la sua partenza fino alle 23.40 per attendere il diretto n. 112 in partenza da Napoli alle 18 45, con che si verrà a stabilire una nuova comunicazione diretta da Napoli verso Milano d oltre per il transito del Gottardo.

Per la linea di Napoli il direttissimo n. 111 dovrà accelerare la sua marcia per attendere a Roma l'arrivo del direttissimo n. 1 da Torino. Questo direttissimo n. 111 partirà da Roma alla 19.50 e arriverà a Napoli alle 24, ove troverà la coincidenza per Potenza, Metaponto e la Sicilia.

Sarà istituito un nuovo diretto in partenza da Roma alle 18 10 ed in arrivo a Napoli alle 23.10, che verrebbe specialmente utilizzato per il servizio della linea e per l'inoltro dei viaggiatori di 3ª classe a lungo corso.

In senso inverso si avrà un nuovo direttissimo in partenza da Napoli alle 14 ed in arrivo a Roma alle ore 18 destinato a stabilire dalla Sicilia al nord dell'Europa una nuova comunicazione, poichè collega il 110 in arrivo a Napoli alle 13 40 dalla Sicilia, col 26 in partenza da Roma alle 13.15 per Firenze ed oltre.

Le feste di Piacenza. — Alla presenza delle autorità cittadine e di numeroso pubblico si è inaugurato, ieri, l'Esposizione nazionale canina. Vi figurano 300 cani fra i migliori campioni delle razze da caccia, da guardia e di lusso

I *box* per i cani, eleganti e sicuri, sono disposti nel Foro boario a porta Vittorio Emanuele II.

La Mostra è riuscitissima pel numero e la qualità degli animali esposti.

Marina militare. — La R. nave *Vesuvio* è giunta ad Hakodate il 20 corrente. — La *Etruria* è giunta a Villaconstitucion pure il 20.

*** L'incrociatore *Etna* cogli allievi della scuola navale è partito per l'Havre, da Brest il 21 corrente.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha transitato il *Brasile*, della Veloce, diretto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 21. — In seguito a recenti trattative la Regìa dei tabacchi ha anticipato al Governo 150,000 sterline e la Banca ottomana gliene ha prestate 200,000. Con tali somme si è cominciato a pagare ai militari il loro soldo ed ai fornitori civili e militari quanto era loro dovuto.

Secondo il giornale *Tanin*, organo del Comitato « Unione e progresso » il Valì dell'Hedjaz persiste a riconoscere la Costituzione. Egli si sarebbe unito allo Sceriffo della Mecca.

Si crede nondimeno nei circoli ufficiali che le cose si aggiusteranno senza grandi difficoltà.

Il giornale *Milliet* denunzia il Valì come un nemico dello Islam.

PIETROBURGO, 21. — Il Governo di Bak annuncia che sono stati constatati casi di colera in quelle regioni.

LONDRA, 21. — I giornali hanno da Costantinopoli che il Governo turco ha deciso di affidare la riorganizzazione della marina ad un consigliere inglese e la riorganizzazione delle finanze ad un consigliere francese.

COLONIA, 21. — Un telegramma da Costantinopoli alla *Kölnische Zeitung* conferma che il Consiglio dei ministri turco ha deciso di chiamare un consigliere inglese per riorganizzare la flotta e un consigliere francese per riorganizzare le finanze.

Il Consiglio dei ministri ha deciso inoltre di terminare l'incidente della frontiera persiana, di richiamare tutte le truppe dal territorio persiano e di inviare un funzionario per regolare amichevolmente la questione.

KARLSBAD, 21. — Il ministro degli esteri russo, Iswolski, è qui arrivato.

PIETROBURGO, 21. — Si dichiara in via ufficiosa che la notizia pubblicata dai giornali che la flotta russa del Mar Nero si troverebbe nelle acque turche è priva di fondamento.

PARIGI, 21. — Il *Temps* pubblica una informazione del Ministero delle colonie, la quale dice che la colonna del capitano Berger fu attaccata il 24 luglio a 35 chilometri da Nouarmacho dai Mauri, che respinse uccidendone 6 e ferendone 7. I francesi ebbero un morto e 2 feriti.

Il capitano Berger dovette poi percorrere un lungo ed aspro cammino, per trovare acqua, perdendo 22 tiragliatori indigeni, dei quali 11 scomparsi e 11 morti di sete.

Il capitano Berger domanda rinforzi. Centoventi goumiers ausiliari e 30 meharisti dovevano partire il 20 in suo soccorso, con viveri e munizioni.

BERLINO, 21. — Il cancelliere dello scacchiere inglese, Lloyd George, è arrivato oggi ed ha visitato il segretario di Stato per gli interni, von Bethman Holweg, che stasera ha dato un pranzo intimo in suo onore.

VIENNA, 21. — Il *Correspondez Bureau* ha da Costantinopoli:

Gli egiziani residenti a Costantinopoli si agitano energicamente perchè la Costituzione venga estesa in Egitto. Ieri tennero a questo scopo un *meeting* nel giardino di Pera.

COSTANTINOPOLI, 21. — Dopo il Selamlik il Sultano ha ricevuto oggi in udienza gli ambasciatori Sinowieff e Constans.

Secondo un dispaccio del generale Abuk comandante provvisorio del quarto corpo, le truppe avrebbero occupato una posizione importante nel territorio dei kurdi sulle alture di Duzukbaba e Kaudilli ed avrebbero disperso i kurdi uccidendone 19 dei quali due capi-tribù,

SIDNEY, 21. — Il ricevimento fatto alla flotta degli Stati Uniti in Australia è stato brillantissimo.

Duemilacinquecento marinai americani hanno partecipato allo sfilamento attraverso le vie della città.

L'ammiraglio americano desiderava che i marinai fossero armati; le autorità vi si opposero, ma poi vi consentirono e i marinai erano tutti armati, ma senza munizioni.

Il *governatore generale dell'Australia* ha scambiato col presidente Roosevelt lunghi telegrammi di circostanza.

LISBONA, 21. — Il Re Manuel è tornato nel pomeriggio.

Camera dei deputati. — Si approva per acclamazione un voto di omaggio ai vincitori della battaglia di Vimeyro. Il Governo si associa a questo omaggio.

CLERMONT FERRAND, 21. — Un furto è stato commesso in un vagone postale diretto a Mont Dore. L'importo della refurtiva supererebbe i 50,000 franchi, si sospettano come autori tre individui venuti da Lione.

BERLINO, 21. — Il principe e la principessa ereditari hanno visitato nel pomeriggio il dirigibile militare e il dirigibile *Parceval*. Il principe è salito nel dirigibile militare dichiarando che la prossima volta monterebbe nel *Parceval*.

CLERMONT FERRAND, 21. — Nella stazione di Mont Doré un vagone postale è stato svaligiato completamente. Sono scomparsi undici sacchi pieni di pieghi, parecchi dei quali contenevano valori. Gli autori del furto apparterrebbero ad una banda internazionale.

PARIGI, 22. — Il *Journal* annunzia che, in seguito agli avvenimenti di Mauritania, il Governo ha deciso di occupare l'Adrar con forze sufficienti, stabilendo dei posti riuniti fra loro da forti pattuglie.

È stato combinato un piano di campagna, che è stato approvato dal ministro delle Colonie.

I preparativi per la campagna sono già cominciati e appena i forti calori saranno cessati una colonna partirà per l'Adrar.

L'occupazione dell'Adrar sarà poscia mantenuta in modo permanente con la creazione di fortini solidamente sostenuti da una guarnigione sufficiente.

TANGERI, 21. — Notizie da Safi in data del 17 corrente dicono che El Glaouis e Si Aissa sono giunti a Marrakesch, ove organizzano la difesa della città contro la mahalla del Sultano Abd-el-Aziz.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

21 agosto 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50 60
Barometro a mezzodì	759 61.
Umidità relativa a mezzodì	37.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29.4.
	minimo 18 8
Pioggia in 24 ore	—

21 agosto 1908.

In **Europa**: pressione massima di 768 sulla Boemia, minima di 76 sul mar Bianco.

In **Italia** nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 2 mm. sul Piemonte ed Emilia; temperatura aumentata in Liguria, e monte, Lombardia ed isole, irregolarmente variata altrove; qualche pioggiarella sugli Abruzzi.

Barometro: massimo di 763 lungo l'arco alpino, minimo 762 al sud della Sardegna.

Probabilità: venti moderati prevalentemente settentrionali sull'Italia superiore; deboli o moderati intorno a levante altrove; cielo vario sull'Italia superiore, generalmente sereno altrove.

Bassa Tirreno e Jonio mossi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 agosto 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	25 9	21 3
Genova	coperto	calmo	26 3	21 0
Spezia	sereno	legg. mosso	27 7	19 0
Cuneo	coperto	—	21 3	17 3
Torino	piovoso	—	21 9	16 3
Alessandria	3/4 coperto	—	26 0	18 0
Novara	sereno	—	28 5	21 0
Domodossola	1/2 coperto	—	25 2	14 9
Pavia	sereno	—	27 2	15 4
Milano	1/2 coperto	—	28 6	18 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	25 3	13 9
Bergamo	coperto	—	23 6	18 8
Brescia	1/2 coperto	—	25 7	17 2
Cremona	sereno	—	27 9	16 5
Mantova	sereno	—	25 3	16 4
Verona	sereno	—	26 0	15 7
Belluno	1/2 coperto	—	23 4	13 0
Udine	sereno	—	24 8	14 6
Treviso	sereno	—	28 2	15 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 3	16 0
Padova	1/4 coperto	—	24 3	14 9
Rovigo	1/4 coperto	—	25 0	14 0
Piacenza	sereno	—	25 2	16 0
Parma	sereno	—	26 2	18 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	26 1	18 0
Modena	sereno	—	25 0	17 0
Ferrara	sereno	—	24 6	17 0
Bologna	sereno	—	24 6	18 4
Ravenna	sereno	—	24 1	14 8
Forlì	sereno	—	25 6	18 0
Pesaro	sereno	calmo	24 5	14 8
Ancona	1/4 coperto	calmo	26 2	15 8
Urbino	sereno	—	22 5	15 5
Macerata	sereno	—	26 3	16 2
Ascoli Piceno	sereno	—	26 8	16 5
Perugia	sereno	—	27 9	16 4
Camerino	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Lucca	sereno	—	27 4	17 5
Pisa	sereno	—	27 1	15 2
Livorno	sereno	legg mosso	25 8	18 0
Firenze	sereno	—	28 2	16 2
Arezzo	sereno	—	29 0	17 8
Siena	sereno	—	26 5	17 5
Grosseto	sereno	—	28 5	18 0
Roma	sereno	—	29 0	18 8
Teramo	sereno	—	26 5	15 1
Chieti	sereno	—	23 6	17 0
Aquila	coperto	—	25 2	14 2
Agnone	sereno	—	24 6	13 9
Foggia	sereno	—	29 0	18 5
Bari	sereno	legg. mosso	25 0	19 3
Lecce	1/4 coperto	—	26 6	20 0
Caserta	sereno	—	30 3	20 0
Napoli	sereno	calmo	26 7	20 2
Benevento	sereno	—	30 4	15 2
Avellino	sereno	—	25 8	15 7
Caggiano	sereno	—	26 6	15 0
Potenza	sereno	—	25 0	14 7
Cosenza	sereno	—	30 0	17 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	25 0	14 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	22 0
Trapani	sereno	legg. mosso	27 6	21 0
Palermo	sereno	calmo	23 9	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	23 5	20 3
Messina	1/4 coperto	calmo	28 8	21 1
Catania	sereno	calmo	29 4	20 3
Siracusa	sereno	calmo	28 5	21 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	15 0
Sassari	sereno	—	30 0	20 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINI, *gerente responsabile*.